



13.12.2024

Rapporto esplicativo concernente la modifica del 1° febbraio 2025 dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP; RS 922.01)

Riferimento/Numero d'incarto: R114-1275

Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Punti essenziali del progetto.....	4
3	Rapporto con il diritto internazionale	4
4	Commento alle singole disposizioni	5
5	Modifica di altri atti normativi	35
6	Ripercussioni	38
6.1	Ripercussioni per la Confederazione	38
6.2	Ripercussioni per i Cantoni	38
6.3	Ripercussioni per i Comuni	39
6.4	Ripercussioni per l'economia, la società, l'ambiente e le zone rurali, comprese le regioni di montagna.....	39

1 Situazione iniziale

La legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (legge sulla caccia, LCP; RS 922.0) disciplina sia la protezione che la risoluzione dei conflitti con la fauna selvatica indigena.

Negli ultimi anni la popolazione di lupi in Svizzera è cresciuta a un ritmo esponenziale. Parallelamente, sono aumentati anche i danni ad animali da reddito. A seguito dell'ulteriore aumento della popolazione di lupi e dell'inasprirsi dei conflitti, nell'ottobre 2021 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-CS) ha effettuato un secondo tentativo mediante l'iniziativa parlamentare 21.502 «L'aumento delle popolazioni di lupi diventa incontrollabile e senza la possibilità di regolamentarlo minaccia l'agricoltura» ed elaborato in seguito un progetto di revisione della LCP (FF 2022 1925), puntando esplicitamente su temi specifici. In sostanza, il Parlamento ha introdotto una regolazione proattiva delle popolazioni di lupi e attribuito maggiori competenze ai Cantoni nell'ambito della protezione del bestiame. Nel progetto elaborato sono state inoltre integrate le richieste contenute nell'iniziativa del Cantone di Turgovia 15.300 per il risarcimento dei danni alle infrastrutture causati dai castori.

Questo progetto di revisione di legge è stato adottato dal Parlamento il 16 dicembre 2022. Il termine di referendum è scaduto l'11 aprile 2023, senza che sia stato raggiunto il numero necessario di firme per un referendum.

Al momento della presentazione della Iv. Pa. 21.502, in Svizzera erano presenti 14 branchi e circa 150 lupi, mentre attualmente si contano 35 branchi e oltre 300 lupi.

Per attuare la revisione della LCP, il Consiglio federale ha messo in vigore una prima parte della LCP il 1° novembre 2023 e ha integrato l'OCP con disposizioni sulla regolazione proattiva dei branchi di lupi con effetto al 1° dicembre 2023. Tali disposizioni sono sì applicano a tempo determinato fino al 31 gennaio 2025.

Il lupo continua a essere una specie protetta anche secondo la revisione della LCP. La sua regolazione avviene innanzitutto mediante la parziale eliminazione dei giovani animali nati nell'anno in corso. La regolazione deve essere necessaria, tra l'altro per evitare che si verifichino danni nonostante l'adozione preliminare di misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. In casi particolari i Cantoni possono eliminare interi branchi, a condizione che sia dimostrabile che il branco manifesta un comportamento indesiderato. Il prelievo di interi branchi è inoltre vincolato alla condizione che sia superato il numero minimo di branchi di lupi in una determinata regione. A tal fine, l'OCP suddivide la Svizzera in cinque regioni: in quelle più grandi devono sempre essere presenti almeno tre branchi, mentre in quelle più piccole due.

Se sussistono le condizioni materiali, i Cantoni stabiliscono quali e quanti branchi intendono regolare in definitiva e presentano una richiesta in tal senso all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Quest'ultimo, nel valutare le domande di regolazione dei Cantoni, si assicura che sia sempre raggiunta la popolazione minima di branchi nelle regioni. I branchi schivi che non manifestano alcun comportamento indesiderato (p. es. una minaccia per le persone) non possono essere eliminati a titolo preventivo. Per la regolazione dei branchi di lupi continua a essere necessario il consenso della Confederazione.

La regolazione proposta consente di mantenere la popolazione di lupi in Svizzera e di ridurre nel contempo i danni.

Con la presente revisione dell'OCP, il Consiglio federale attua tutte le disposizioni modificate della revisione del 16 dicembre 2022 della LCP. Le presenti disposizioni esecutive concernenti la revisione della LCP entreranno in vigore il 1° febbraio 2025.

Alle presenti richieste, per quanto siano di natura finanziaria, sarà dato seguito con riserva della verifica dei compiti in corso.

2 Punti essenziali del progetto

Conformemente alla legge modificata, la presente revisione dell'ordinanza si concentra essenzialmente sugli adeguamenti necessari a seguito della modifica della LCP. Il progetto definisce l'attuazione delle disposizioni legislative come segue:

- articolo 7a capoversi 1 e 2 LCP: regolazione *proattiva* delle colonie di stambecchi e dei branchi di lupi in autunno e in inverno da parte dei Cantoni;
- articolo 12 capoversi 4 e 4^{bis} LCP: regolazione *reattiva* dei branchi di lupi che hanno causato danni durante i mesi estivi;
- articolo 12 capoverso 2 LCP: abbattimenti di singoli lupi che rappresentano un pericolo per le persone;
- articolo 12 capoversi 5–7 e articolo 13 capoversi 4 e 5 LCP: prevenzione e risarcimento dei danni causati dalla selvaggina, in particolare definizione delle misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori agli animali da reddito e dai castori agli impianti infrastrutturali, nonché del risarcimento di eventuali danni. Organizzazione della protezione del bestiame con aumento della competenza dei Cantoni e semplificazione delle procedure amministrative;
- articolo 11a LCP: designazione dei corridoi faunistici d'importanza sovraregionale d'intesa con i Cantoni e regolamentazione per il mantenimento della loro funzionalità, inclusa la regolamentazione in materia di erogazione dei corrispondenti aiuti finanziari della Confederazione;
- articolo 11 capoverso 6 LCP: regolamentazione in materia di erogazione degli aiuti finanziari della Confederazione per la promozione dei biotopi nelle bandite federali di caccia e nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori d'importanza nazionale e internazionale;
- articolo 3 capoverso 1 e articolo 8 LCP: considerazione da parte dei Cantoni delle esigenze di protezione degli animali e di salute degli animali durante la caccia, in particolare per quanto riguarda il recupero di selvaggina ferita e la prevenzione di incidenti tra la selvaggina e le recinzioni agricole;
- articolo 14 capoversi 1, 4 e 4^{bis} LCP: istituzione di un centro di consulenza a sostegno delle autorità di Confederazione e Cantoni per la risoluzione di conflitti con la selvaggina.

3 Rapporto con il diritto internazionale

Per la regolamentazione della protezione e dell'utilizzo a scopo venatorio di mammiferi e uccelli selvatici in Svizzera, fanno stato le seguenti convenzioni internazionali: la Convenzione del 19 settembre 1979 per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi (Convenzione di Berna; RS 0.455), la Convenzione del 23 giugno 1979 sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (Convenzione di Bonn; RS 0.451.46), l'Accordo del 15 agosto 1996 sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa-Eurasia (AEWA; RS 0.451.47) e la Convenzione del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES; RS 0.453). Poiché la Svizzera ha ratificato tutte queste convenzioni, le loro disposizioni sono per essa giuridicamente vincolanti. In particolare, devono essere attuate nel diritto internazionale le disposizioni della Convenzione di Berna in materia di regolazione degli effettivi dei branchi di lupi e di ausili e armi vietati per la caccia, nonché la raccomandazione dell'AEWA concernente il divieto di munizioni per la caccia contenenti piombo.

Regolazione dei lupi e Convenzione di Berna. Finora il lupo figurava nell'allegato II della Convenzione di Berna come specie faunistica assolutamente protetta. Il 3 dicembre 2024 la Commissione permanente della Convenzione di Berna ha deciso di declassare il lupo a specie «protetta», inserendolo nell'allegato III. La modifica entrerà in vigore il 7 marzo 2025. Secondo l'articolo 7 capoverso 1 gli Stati contraenti sono tenuti ad adottare opportuni provvedimenti

legislativi e amministrativo-organizzativi per garantire la protezione delle specie enumerate all'allegato III. All'articolo 7 capoverso 2 la Convenzione di Berna stabilisce inoltre che qualsiasi forma di sfruttamento delle specie di fauna selvatica enumerate nell'allegato III è disciplinata in modo da non pregiudicare l'esistenza delle loro popolazioni. Nell'ambito dell'approvazione delle domande di regolazione dei Cantoni, l'UFAM verifica anche la corretta applicazione delle disposizioni e il rispetto della Convenzione di Berna.

4 Commento alle singole disposizioni

Art. 1a Recupero di selvaggina ferita

L'articolo 1a incarica i Cantoni di provvedere affinché le persone autorizzate alla caccia e le autorità di polizia ricevano sostegno nel recupero tempestivo e a regola d'arte della selvaggina rimasta ferita durante la caccia o in incidenti stradali. L'obbligo di recupero della selvaggina rimasta ferita durante la caccia deriva dall'articolo 8 capoverso 1 LCP, mentre l'obbligo di recupero della selvaggina rimasta ferita in incidenti stradali si desume dall'articolo 4 capoverso 2 della legge sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455). Con l'espressione «recupero tempestivo e a regola d'arte» s'intendono la ricerca e l'eventuale abbattimento di emergenza di selvaggina da parte di una coppia addetta al recupero (composta da un cane da caccia idoneo addestrato al recupero e dal suo conduttore armato e titolare di una licenza di caccia) secondo le regole della prassi venatoria. Solo pochissimi cacciatori dispongono tuttavia di un cane da caccia adeguatamente addestrato e qualificato e sono pertanto in grado di effettuare autonomamente un simile recupero. Per le autorità di polizia si pone la stessa sfida con la selvaggina rimasta ferita in incidenti stradali. Con l'articolo 1a si garantisce che le persone autorizzate alla caccia e le autorità di polizia ricevano sostegno. Tale sostegno può assumere per esempio la forma di un'«organizzazione di recupero» con una centrale di segnalazione in grado di mobilitare e assegnare tempestivamente le coppie idonee. È a discrezione dei Cantoni gestire tale centrale autonomamente o in collaborazione con i Cantoni limitrofi, oppure avviare una cooperazione con le associazioni cantonali di caccia o dei cani da caccia o con le società venatorie cantonali di caccia in riserva.

Poiché la selvaggina ferita non conosce confini cantonali, si raccomanda ai Cantoni di provvedere nel diritto cantonale affinché i recuperi non siano inutilmente ostacolati o resi addirittura impossibili dai confini amministrativi. In particolare, nei Cantoni con sistema di caccia in riserva, il responsabile dell'operazione deve poter proseguire un recupero avviato in una riserva di caccia limitrofa, previa comunicazione alla stessa, come anche procedere all'eventuale abbattimento dell'animale ferito.

Art. 1b Persone autorizzate a uccidere la selvaggina

Il nuovo articolo 1b serve a migliorare la protezione degli animali e stabilisce i requisiti per le persone che uccidono selvaggina in libertà.

Capoverso 1: l'uccisione di selvaggina in libertà è consentita soltanto a persone esperte (art. 177 dell'ordinanza sulla protezione degli animali [OPAn; RS 455.1]). Il capoverso 1 chiarisce esplicitamente che ciò vale anche per l'abbattimento di selvaggina in libertà nel quadro della caccia, del recupero o di abbattimenti ordinati dalle autorità.

Capoverso 2: guardacaccia e cacciatori sono considerati persone esperte secondo il diritto in materia di protezione degli animali dopo che hanno dimostrato le loro conoscenze specifiche in occasione di un esame cantonale. Sono considerate esperte anche le persone che hanno superato un esame riconosciuto come equivalente dal Cantone. Oltre all'esame è necessaria anche la pratica regolare (art. 177 cpv. 1^{bis} OPAn). I Cantoni possono stabilire a quali condizioni un cacciatore o un guardacaccia esperto perde la competenza specifica acquisita a causa della mancanza di pratica.

Art. 2 cpv. 1 lett. i n. 1 e 4, m, n e o

L'articolo 2 capoverso 1 lettera i numero 1 è modificato e il numero 4 abrogato. Inoltre, il capoverso è integrato con le lettere m, n e o.

Art. 2 cpv. 1 lett. i n. 1: la lunghezza minima della canna delle armi da fuoco è ridotta a 40 cm, in modo che siano gestibili anche le armi con silenziatore avvitato.

Art. 2 cpv. 1 lett. i n. 4: il silenziatore è rimosso dall'elenco dei mezzi ausiliari vietati per la caccia. Il motivo risiede nella protezione dell'udito delle persone e dei cani da caccia. Un ulteriore vantaggio consiste nel fatto che il silenziatore migliora la precisione di tiro, cosa che va a beneficio della protezione degli animali durante la caccia. Va notato che il silenziatore è in grado di ridurre solo l'esplosione di bocca a livelli sonori che non presentano rischi per la salute, mentre rimane udibile il bang supersonico del proiettile in volo. Per tale motivo, il tiro con silenziatore può continuare a essere regolamentato dagli organi di vigilanza. Per contrastare la caccia silenziosa, e quindi la caccia di frodo, è ora vietato l'impiego di munizioni subsoniche per la caccia (art. 2 cpv. 1 lett. m). Con l'ammissione dei silenziatori per la caccia, la Svizzera si uniforma agli Stati limitrofi Germania, Francia e Austria. Il fatto che il silenziatore sia ammesso dal diritto della caccia non cambia nulla quanto alla sua classificazione in Svizzera come accessorio d'arma vietato secondo l'articolo 4 capoverso 2 in combinato disposto con l'articolo 5 capoverso 2 lettera d della legge sulle armi (LArm; RS 514.54). L'acquisto, il possesso o la produzione di un silenziatore necessita di un'autorizzazione secondo il diritto di polizia di cui all'articolo 5 capoverso 6 LArm. Nell'ambito della relativa procedura di autorizzazione, l'autorizzazione di caccia può valere come prova di necessità. In tale contesto, l'autorizzazione all'acquisto e al possesso di un silenziatore è concessa dalle autorità di polizia a titolo personale (*ad personam*) e per un determinato dispositivo (numero di dispositivo). I Cantoni che non hanno necessità di utilizzare silenziatori per la caccia possono vietare questo accessorio d'arma nel diritto della caccia cantonale (art. 2 cpv. 3 OCP).

L'articolo 2 capoverso 1 lettera m vieta d'ora in avanti l'impiego per la caccia di munizioni a palla singola e a pallini, i cui proiettili viaggiano a velocità subsonica (per munizione subsonica si intende la munizione i cui proiettili, uscendo dalla bocca della canna, rimangono al di sotto della velocità del suono e non producono quindi alcun bang supersonico). Il motivo risiede nella prevenzione della caccia di frodo, in quanto l'impiego d'ora in poi ammesso dei silenziatori (v. sopra), se combinato con le munizioni subsoniche, consentirebbe di sopprimere silenziosamente la selvaggina.

L'articolo 2 capoverso 1 lettera n vieta d'ora in avanti l'impiego per la caccia di munizioni a palla singola contenenti piombo a partire da un calibro di 6 mm. Tale divieto intende contribuire a ridurre l'apporto di piombo nell'ambiente, ammettendo in futuro per la caccia di artiodattili solo munizioni prive di piombo specifiche per fucili o carabine. In tal modo si potrà evitare che le interiora di questi animali, che secondo la buona prassi di caccia devono essere deposte sul terreno, siano contaminate da particelle di piombo e si ridurrà il rischio di avvelenamento da piombo per aquile reali, gipeti o altri rapaci che si nutrono di tali interiora. L'assenza di residui contenenti piombo nella carne di selvaggina giova anche alla salute umana. Il divieto entrerà in vigore 1° gennaio 2030, con un termine transitorio di quattro anni I (v. disposizioni transitorie al n. IV).

L'articolo 2 capoverso 1 lettera o disciplina d'ora in avanti il divieto di utilizzare «aeromobili civili senza occupanti». Fra gli aeromobili civili senza occupanti rientrano i droni dotati sia di ottica convenzionale che di tecnologia di visione notturna e che possono essere utilizzati per localizzare o stanare animali selvatici dall'aria. Se utilizzati in modo improprio, possono rappresentare una notevole fonte di disturbo per la selvaggina, e pertanto il loro impiego per la caccia è generalmente vietato. Possono invece continuare a essere utilizzati per il salvataggio di caprioletti, fermo restando che tale impiego da parte di persone esperte deve essere disciplinato dai Cantoni.

Art. 2a Impiego di cani da caccia

L'articolo definisce d'ora in avanti l'obiettivo dell'impiego di cani da caccia nel quadro della caccia, del recupero o di misure ordinate dalle autorità. Si distingue a tal fine tra l'obiettivo dell'impiego di cani da caccia «prima del tiro» e «dopo il tiro».

Impiego di cani da caccia «prima del tiro»: con esso s'intende la ricerca di selvaggina sana che dopo essere stata localizzata viene segnalata dal cane da caccia o da questo stanata ed eventualmente anche inseguita. A tal fine, il cane deve potersi muovere liberamente e in autonomia, ossia in modo indipendente dal detentore, nello spazio vitale della selvaggina in base al suo compito specifico. Una volta localizzata la selvaggina, il cane deve segnalarela conformemente al suo compito, per esempio rimanendo fermo davanti ad essa o abbaiando insistentemente (suono di allerta), oppure deve indurla a lasciare il suo luogo di permanenza (stannarla). I cani da caccia che inseguono la selvaggina stanata (ungulati, predatori, lepri) devono segnalarlo emettendo un suono (abbaiando). L'emissione di questo suono da parte del cane durante la caccia riveste un'importanza centrale per la protezione degli animali, in quanto consente alla selvaggina di localizzarlo in ogni momento e di fuggire via. *Impiego di cani da caccia dopo il tiro:* con esso s'intendono la ricerca e il riporto di piccola selvaggina abbattuta o il recupero di selvaggina più grande ferita. Tale impiego riveste grande importanza dal punto di vista della protezione degli animali. L'animale ferito deve essere localizzato quanto prima, in modo da abbreviarne le sofferenze. La ricerca di selvaggina ferita si svolge in modo diverso a seconda delle dimensioni e dello stile di vita: la selvaggina più piccola o volatile (p. es. anatre, lepri) viene cercata liberamente dal cane, che una volta localizzato l'animale lo afferra e lo riporta al cacciatore. Se la preda è ferita ma non è ancora morta, alcuni cani la riportano viva e il cacciatore deve quindi abbatterla di emergenza, mentre altri la uccidono prima di portarla al cacciatore. In ogni caso, questo assicura una morte quanto più rapida possibile dell'animale ferito. La selvaggina più grande (p. es. caprioli e camosci) è cercata dal guardacaccia o dal cacciatore tenendo il cane alla lunghina e facendogli seguire le tracce dell'animale (eventualmente) ferito. Così facendo, spesso si localizza l'animale già morto. È senz'altro possibile che durante la ricerca l'animale ferito (p. es. un capriolo con una zampa rotta) si allontani per sfuggire al cane e non possa essere abbattuto di emergenza con un colpo di grazia, come sostanzialmente richiesto dall'articolo 2 capoverso 2. Spesso, in questo caso, l'unica opzione possibile è che il conduttore sciolga il cane dal guinzaglio. Il cane potrà così raggiungere l'animale limitato nella sua capacità di movimento e tenerlo fermo abbaiando (suono di allerta), in modo che il conduttore possa abbatterlo con un colpo di grazia, oppure potrà afferrare e uccidere gli animali più piccoli. In tali casi, l'impiego del cane da caccia rappresenta l'unica e più rapida possibilità per abbreviare le sofferenze della selvaggina ferita. Un tale impiego è indispensabile e risponde a una necessità dal punto di vista della protezione degli animali.

Art. 3^{ter} Divieto di caccia notturna

L'articolo vieta la caccia nel bosco di notte, per evitare di disturbare la selvaggina. Molte specie selvatiche autoctone sono animali originariamente attivi di giorno e al crepuscolo, che però sono diventati sempre più attivi di notte a causa dell'uso intensivo del territorio, delle attività umane del tempo libero e della caccia. Anche l'assunzione di cibo si sposta quindi nelle ore notturne. Un divieto di caccia notturna aiuta a disturbare meno questi animali e dà loro la possibilità di brucare su superfici aperte all'interno del bosco.

Il capoverso 1 contiene il divieto di praticare la caccia nel bosco durante la notte. È fatta salva la caccia d'agguato dei predatori cacciabili in inverno. Rientra in questa tipologia soprattutto la caccia alla volpe, al tasso, alla martora e a specie non autoctone come il procione. È considerato notte l'intervallo di tempo che intercorre tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima dell'alba.

Il capoverso 2 concede ai Cantoni la possibilità di prevedere deroghe al divieto di caccia notturna per prevenire i danni da parte della selvaggina. Una tale deroga consente abbattimenti mirati di cinghiali o di altri artiodattili per la prevenzione dei danni al bosco o alle colture agricole.

Art. 4 Regolazione degli effettivi di specie protette

La frase introduttiva aggiunta al **capoverso 1** chiarisce che la disposizione si applica soltanto alla regolazione *reattiva* (ossia secondo l'art. 12 cpv. 4 LCP). La regolazione *proattiva* (ossia secondo l'art. 7a) è disciplinata agli articoli 4a e 4b.

Le **lettere a e b del capoverso 1** vengono abrogate. Le lettere a e b trovano la loro base legale nell'articolo 7 capoverso 2 LCP, che è stato tuttavia abrogato con decisione dell'Assemblea federale del 16 dicembre 2022. Venuta meno la base giuridica, anche le lettere a e b devono essere abrogate.

Il **capoverso 4** viene abrogato. D'ora in avanti la regolazione dello stambecco viene disciplinata all'articolo 4a. Di conseguenza, viene abrogata anche l'ordinanza del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES; RS 922.27) (v. in merito Modifica di altri normativi, n. V).

Art. 4^{bis}

L'articolo 4^{bis} sulla «regolazione del lupo» viene abrogato. Questo aspetto è ora disciplinato nell'articolo 4b.

Art. 4^{ter}

A seguito della nuova numerazione, l'articolo 4^{ter} viene abrogato e il suo contenuto spostato nell'articolo 4e.

Art. 4a Regolazione degli effettivi di stambecchi

L'ORES viene abrogata e sostituita dall'articolo 4a. I contenuti di questo articolo si rifanno per buona parte a quanto disciplinato sinora dall'ORES. Come attualmente, l'attività venatoria volta a regolare la popolazione di stambecchi protetti dev'essere finalizzata a impedire preventivamente (ossia proattivamente) i danni, prima che questi si verifichino. In un'ottica di semplificazione amministrativa si rinuncia al resoconto dettagliato dei Cantoni sugli effettivi di stambecchi di cui al primo capoverso dell'ORES e si effettua soltanto una semplice notifica nel quadro della statistica federale della caccia (art. 16 OCP).

Capoverso 1: gli stambecchi vivono in popolazioni spesso ben differenziate a livello territoriale (colonie di stambecchi), tanto da non avere pressoché scambi tra loro. Un'eventuale regolazione degli effettivi si riferisce pertanto sempre a colonie chiaramente identificabili. Secondo l'articolo 7a capoverso 1 LCP, gli abbattimenti volti a regolare singole colonie di stambecchi necessitano del preventivo consenso dell'UFAM. Pertanto, spetta ora ai Cantoni decidere in merito alla regolazione delle colonie di stambecchi. Al fine di semplificare le procedure amministrative, sono ammesse decisioni cantonali collettive per tutte le colonie di stambecchi di un Cantone per un periodo massimo di quattro anni (cpv. 5).

Capoverso 2: i Cantoni presentano domanda di regolazione delle loro colonie di stambecchi all'UFAM. La domanda deve contenere i seguenti dati:

Lettera a: indicazione degli effettivi di ciascuna colonia, suddivisi nelle medesime classi d'età e di sesso. In questo modo si garantisce che le serie di dati relativi a tutte le colonie rimangano confrontabili tra loro, consentendo una ricostruzione temporale ininterrotta dei dati per ciascuna colonia.

La lettera b impone ai Cantoni l'obbligo di motivare nella loro domanda la regolazione prevista degli effettivi. Come motivazione possono essere indicati sia i potenziali danni allo spazio vitale (ossia al bosco o a superfici agricole) sia la potenziale concorrenza con altre specie di selvaggina o con stambecchi della medesima colonia.

Lettere c e d: i Cantoni specificano, oltre al tipo di misure previste, anche la popolazione finale auspicata per ciascuna colonia. Questi dati consentono all'UFAM di verificare, ai fini dell'autorizzazione rilasciata per un periodo massimo di quattro anni, se con la regolazione prevista si riesca a ottimizzare la crescita della colonia e allo stesso tempo minimizzare i danni.

Capoverso 3: la regolazione non deve mettere a rischio la struttura naturale di una popolazione di stambecchi (sesso ed età). In particolare, i Cantoni sono tenuti a pianificare gli interventi in modo da non abbattere troppi esemplari maschi e da garantire che, all'interno della popolazione maschile, vi sia un numero sufficiente di maschi più anziani che siano in grado di generare la maggior parte della progenie. Con la specifica che almeno la metà degli animali abbattuti dev'essere di sesso femminile, si raggiunge lo scopo di ottenere in linea di principio una regolazione, ossia un adeguamento numerico della popolazione all'obiettivo prestabilito. Qualora sia necessaria una riduzione più drastica dell'effettivo, il Cantone deve aumentare la quota di femmine da abbattere a oltre il 50 per cento. In via eccezionale, la quota di maschi abbattuti in un anno può essere superiore al 50 per cento (p. es. nel caso in cui la proporzione maschi/femmine sia sbilanciata verso i maschi). La quota del 50 per cento di femmine dev'essere rispettata nell'arco del periodo di autorizzazione di massimo quattro anni. I parametri di abbattimento potranno e dovranno anche essere corretti a cadenza annuale. Nello specifico, qualora si verificano eventi naturali all'interno delle colonie di stambecchi (p. es. moria invernale o epizoozie) i Cantoni sono esortati a ridurre opportunamente o sospendere del tutto gli abbattimenti richiesti nell'arco di tempo autorizzato.

Capoverso 4: come avvenuto finora, i Cantoni sono tenuti a coordinare tra loro sia il rilevamento degli effettivi che la regolazione delle colonie di stambecchi. Se queste ultime si estendono su più Paesi, si dovrebbe possibilmente mirare a un coordinamento internazionale.

Capoverso 5: d'ora in avanti l'UFAM potrà rilasciare l'autorizzazione al piano di regolazione cantonale per un periodo massimo di quattro anni. Questo periodo quadriennale verrà possibilmente sincronizzato con il periodo di validità degli accordi programmatici nel settore ambientale.

Abbattimenti in bandite federali: l'articolo 12 capoverso 1 ORES consentiva gli abbattimenti o le catture nelle riserve federali di caccia. L'articolo 11 capoverso 5 LCP vieta la caccia nelle bandite di caccia e nelle riserve per gli uccelli. Le schede degli oggetti contenenti informazioni sulla regolazione degli stambecchi saranno adeguate nell'ambito della prossima revisione dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF). Il divieto di cui all'articolo 11 capoverso 5 LCP si applica anche a tali oggetti; prevale dunque il diritto superiore.

Art. 4b Regolazione degli effettivi di lupi secondo l'articolo 7a della legge sulla caccia

L'articolo 4b disciplina la regolazione proattiva degli effettivi di lupi da parte dei Cantoni secondo l'articolo 7a LCP. Lo scopo è consentire ai Cantoni di regolare *a priori* le popolazioni di lupi al fine di prevenire danni e conflitti, anziché *a posteriori* dopo che danni o conflitti si sono già verificati. Vengono quindi perseguiti i seguenti obiettivi: far sì che nelle regioni vi sia una popolazione di lupi adeguata, che le dimensioni dei branchi siano adeguate e che i lupi manifestino un comportamento quanto più schivo possibile nei confronti di esseri umani e animali da reddito. Le possibili motivazioni per la regolazione sono: impedire che si verifichi un danno o una minaccia alle persone, sempre che ciò non possa essere raggiunto mediante misure di protezione ragionevolmente esigibili, la protezione degli spazi vitali, il mantenimento della diversità delle specie o il mantenimento di effettivi di selvaggina adeguati a livello regionale. Come recita l'articolo 7a LCP, la regolazione proattiva non deve mettere in pericolo la popolazione di lupi, come peraltro prevede il mandato costituzionale (art. 78 cpv. 4 e art. 79 Cost.; RS 101). Nell'ambito di tale regolazione occorre considerare che i lupi, avendo un impatto sull'utilizzo degli spazi vitali delle popolazioni di ungulati, possono contribuire a prevenire danni eccessivi, per esempio, al ringiovanimento del bosco. In sede di ponderazione degli interessi, i Cantoni devono tenere conto di tali effetti e armonizzarli con altre misure, in particolare con quelle volte a contrastare la brucatura da selvaggina al fine di proteggere il ringiovanimento naturale del bosco. Secondo l'articolo 7a LCP, il periodo per la regolazione proattiva dei branchi di lupi inizia il 1° settembre e termina il 31 gennaio.

La regolazione proattiva dei branchi di lupi da parte dei Cantoni richiede la previa autorizzazione dell'UFAM. L'articolo 7a LCP indica esplicitamente che la regolazione dev'essere *necessaria* per impedire il verificarsi di un danno, sempre che ciò non possa essere raggiunto

mediante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili. Il legislatore esprime dunque chiaramente che, anche nel caso della regolazione proattiva del lupo, si deve presupporre come mezzo meno invasivo la preventiva adozione di misure ragionevolmente esigibili volte a impedire danni agli animali da reddito o una minaccia alle persone. Il danno, tuttavia, non deve essersi necessariamente già verificato, come invece prevede la regolazione reattiva delle popolazioni secondo il previgente articolo 12 capoverso 4 LCP, bensì è sufficiente che il suo verificarsi possa essere previsto con ragionevole certezza. Analogamente, si tratta ora di prevenire un danno in generale e non più un grande danno. La motivazione è da ricercarsi anche nelle esperienze degli ultimi anni, dalle quali emerge che con le sole misure di protezione del bestiame si possono ridurre, ma non impedire del tutto, gli attacchi e le predazioni da parte dei lupi.

Secondo il **capoverso 1**, la regolazione proattiva delle popolazioni di lupi avviene attraverso interventi sui branchi. Per branco di lupi s'intende il nucleo composto da entrambi i genitori, accompagnati dai rispettivi giovani lupi nati nell'anno in corso o in alcuni casi negli anni precedenti. Sono considerati branco anche un genitore accompagnato da almeno un giovane lupo o un minimo di tre individui osservati insieme. La riproduzione all'interno del branco avviene generalmente tutti gli anni, ma anche negli anni in cui non si verifica, la coppia di genitori e alcuni giovani esemplari nati gli anni precedenti rimangono insieme e continuano a vivere in branco.

La regolazione di un branco di lupi è soggetta a previa autorizzazione dell'UFAM. Quest'ultimo analizza le dimensioni della popolazione nella regione e verifica la necessità e la legittimità dell'intervento sul branco. Come specificato nella frase introduttiva di questo capoverso, spetta ai Cantoni decidere in merito alla regolazione di un branco. Per semplificare le procedure amministrative, i Cantoni possono emanare un'unica decisione collettiva a livello cantonale per tutti i branchi oggetto di regolazione nel corso del periodo successivo.

Nel procedere alla regolazione di un branco, il Cantone deve assicurare il rispetto della protezione degli animali (art. 4 cpv. 2 LPAn e protezione delle madri all'art. 7 cpv. 5 LCP). In particolare, non devono rimanere giovani animali orfani. Di conseguenza, in caso di eliminazione di interi branchi o se nell'ambito di una regolazione parziale è consentito in via eccezionale l'abbattimento di un genitore, i giovani lupi nati nell'anno della regolazione devono essere abbattuti possibilmente prima dei genitori se dipendono da questi ultimi per l'apporto di cibo, in quanto altrimenti non sarebbero in grado di cacciare da soli.

Il **capoverso 2** specifica i requisiti, in termini di contenuto, che devono soddisfare le domande di regolazione dei branchi trasmesse dai Cantoni all'UFAM ai fini dell'autorizzazione da parte di quest'ultimo.

Lettera a: i Cantoni devono comunicare all'UFAM l'evoluzione della popolazione di lupi sul loro territorio.

Numero 1: va indicato il numero di branchi e di coppie di lupi stanziali. In genere occorre anche prevedere che questi nuclei si riprodurranno nel corso dell'anno. Gli esemplari singoli sono invece difficili da rilevare, soprattutto se in movimento, per cui solitamente non è possibile indicare un dato preciso. Per i branchi e le coppie di lupi, inoltre, è necessario tracciare a grandi linee su una cartina il loro areale di attività sulla base delle informazioni degli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, essendo particolarmente importante circoscriverli rispetto a branchi e coppie eventualmente presenti nelle vicinanze, visto che queste informazioni sono rilevanti per la determinazione del perimetro di abbattimento secondo l'articolo 4b capoverso 6. Le cartine degli areali di attività sono utili anche a indicare l'appartenenza dei branchi e delle coppie di lupi alle cinque regioni riportate all'allegato 3.

Numero 2: sulla base delle informazioni attuali (p. es. foto, video, DNA ecc.), per ogni branco va specificata la composizione attuale, in particolare anche il numero di giovani animali nati nell'anno precedente e, se già noto, anche nell'anno in corso.

Numero 3: per ogni branco da regolare, i Cantoni indicano se dalla fine dell'ultimo periodo di regolazione proattiva (quindi dal 1° febbraio dell'anno in corso) ci sono stati casi di abbattimento su ordine ufficiale o di caccia di frodo, dal momento che questi lupi vanno computati nella percentuale di abbattimento (cpv. 5).

La **lettera b** stabilisce l'obbligo per i Cantoni di motivare la regolazione, ossia di spiegare la ragione per cui è necessaria la regolazione proattiva. Le possibili motivazioni sono:

il numero 1 consente la regolazione al fine di prevenire danni ad animali da reddito in aziende agricole presso le quali sono attuate le misure di protezione del bestiame prescritte dal Cantone e ritenute ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10b. Di norma, tale criterio si ritiene soddisfatto quando le aziende, nella zona di estivazione, dispongono per la maggior parte di un piano individuale di protezione del bestiame secondo l'ordinanza del 23 ottobre 2013 sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13) e lo attuano. Non sarebbe invece una motivazione legittima per la regolazione proattiva la protezione di animali da reddito per i quali non sono state adottate misure di protezione ragionevolmente esigibili, nonostante fossero state possibili.

Il numero 2 consente la regolazione al fine di prevenire situazioni di pericolo per le persone a causa dei lupi.

Il numero 3 consente la regolazione al fine di prevenire una riduzione eccessiva della popolazione regionale di artiodattili selvatici ad opera del lupo. L'obiettivo in tal caso è far sì che il Cantone, quale titolare del diritto di utilizzazione della selvaggina (regalia della caccia), possa continuare a disporre di un effettivo di fauna selvatica adeguato a livello regionale da destinare alla pratica venatoria ed evitare che tale effettivo subisca una riduzione eccessiva a causa dei lupi. La disposizione prevede tuttavia una restrizione che attua la volontà del legislatore. La regolazione non è consentita al Cantone finché la popolazione di artiodattili selvatici all'interno dell'areale di attività del branco è tale che la brucatura a scapito del ringiovanimento del bosco impone al Cantone di adottare piani di gestione del bosco e della selvaggina secondo l'articolo 31 dell'ordinanza del 30 novembre 1992 sulle foreste (OFo; RS 921.01). Per tutelare gli alberi giovani dalla brucatura da parte degli artiodattili, questi piani contengono interventi di carattere venatorio volti a ridurre la popolazione regionale di questa specie. Ne consegue che, in questi casi, l'ulteriore impatto del lupo sulla riduzione degli effettivi di artiodattili è assolutamente auspicato, per cui non sussiste alcun motivo per una regolazione proattiva della popolazione di lupi.

Lettera c: i lupi sono animali estremamente mobili con ampi areali di attività, per cui i territori dei branchi o delle coppie di lupi si estendono spesso oltre i confini cantonali. Per tale motivo, i Cantoni all'interno di una delle regioni di cui all'allegato 3 devono discutere preventivamente sia della popolazione di lupi che delle misure di regolazione pianificate al riguardo (cpv. 7).

Il **capoverso 3** definisce le condizioni da rispettare in fase di regolazione proattiva. Tali condizioni assicurano che la regolazione proattiva non metta in pericolo la popolazione di lupi (secondo gli art. 78 cpv. 4 e 79 Cost. e gli art. 1 cpv. 1, 2 e 7a LCP). In tale contesto occorre distinguere tra la regolazione parziale (lett. a), che consente l'eliminazione dei giovani esemplari nati nel corso dell'anno, e la soppressione del branco (lett. b), vale a dire la soppressione di tutti gli esemplari di un branco.

Lettera a: la regolazione parziale consente di sopprimere una determinata percentuale per branco dei giovani nati durante l'anno della regolazione proattiva. Sono quindi esclusi dalla regolazione parziale sia i due genitori che gli esemplari subadulti che vivono ancora all'interno del branco. Le esperienze degli ultimi anni nei Cantoni insegnano che gli esemplari singoli o i giovani lupi ancora inesperti nella caccia, i cui genitori sono stati abbattuti, rappresentano una minaccia particolare in termini di predazione del bestiame piccolo. Questo è anche il motivo per cui la regolazione parziale si applica ai giovani esemplari nati nell'anno della regolazione. Con la regolazione parziale, l'evoluzione dell'effettivo di lupi e quindi anche l'andamento dei danni ad animali da reddito nel complesso, come pure nell'areale di attività del branco, vengono frenati ma non impediti. Mediante questi abbattimenti di giovani animali, i genitori devono imparare a evitare l'uomo o le greggi e le mandrie di animali da reddito, comportamento questo

che trasmetteranno ai giovani lupi superstiti. La regolazione parziale dei branchi mira a ottenere un effetto di apprendimento da parte dei lupi e a renderli maggiormente schivi. Tale regolazione presuppone l'adempimento dei criteri dell'articolo 7a capoverso 2, ma è indipendente dalla popolazione minima in una regione di cui all'allegato 3.

Numero 1: in presenza di un solo branco per regione, è possibile abbattere al massimo la metà dei giovani esemplari del branco nati nel corso dell'anno.

Numero 2: in presenza di più branchi per regione di cui all'allegato 3, la quota di abbattimento per branco è pari a massimo due terzi dei giovani animali nati nel corso dell'anno.

Numero 3: un genitore può essere abbattuto in via eccezionale se mantiene un comportamento indesiderato ai sensi del capoverso 4. L'abbattimento di un genitore deve essere computato alla quota complessiva (metà o due terzi). Si ricorre all'eliminazione di un genitore che manifesta un comportamento indesiderato se la popolazione minima di branchi di lupi nella regione interessata di cui all'allegato 3 non è ancora raggiunta e non è dunque giuridicamente consentito sopprimere l'intero branco.

Numero 4: le disposizioni del numero 4 servono a ottenere un effetto di apprendimento mediante gli abbattimenti mirati di giovani animali e a fare in modo che i lupi del branco diventino e rimangano schivi. Per ottenere questo effetto di apprendimento auspicato nei lupi superstiti, gli abbattimenti devono avvenire nel branco e, per quanto possibile, in situazioni che possono dare luogo a un tale effetto. Mediante gli abbattimenti ai sensi di queste disposizioni (p. es. in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito protetti o di insediamenti), i lupi imparano a evitare questi luoghi o situazioni e in futuro se ne terranno possibilmente lontani. Non si genera invece alcun effetto di apprendimento nel caso di abbattimenti nei punti di ritrovo dei lupi, dove questo genere di interventi deve quindi essere evitato.

Lettera b: diversamente dalla regolazione parziale (lett. a), l'eliminazione di un intero branco secondo la lettera b è consentita solo se il branco ha manifestato un comportamento indesiderato secondo il capoverso 4 e in una regione di cui all'allegato 3 viene superata la popolazione minima. Un comportamento indesiderato viene messo in pratica dai genitori e quindi trasmesso alla progenie. Con l'eliminazione di questi branchi s'intende evitare che un siffatto comportamento possa consolidarsi nella popolazione di lupi.

Dal momento che il lupo rimane una specie protetta, l'eliminazione di un intero branco soggiace a requisiti più severi rispetto a una regolazione parziale dei giovani animali secondo la lettera a. Si distinguono i seguenti casi: a) se finora il Cantone non ha richiesto alcuna eliminazione del branco o se un branco non è stato regolato durante un periodo, si valuta il comportamento indesiderato tenuto negli ultimi 12 mesi dalla data di presentazione della domanda; b) se nel periodo di regolazione dell'ultimo anno il Cantone ha ricevuto dall'UFAM l'autorizzazione all'eliminazione del branco, ciò costituisce di per sé la conferma di un comportamento indesiderato, sicché nell'attuale periodo di regolazione è possibile eliminare il branco se ha luogo un'ulteriore predazione in situazione protetta. In tali circostanze, il branco continua infatti a manifestare un comportamento indesiderato. Se invece, per esempio, nell'ultimo periodo è stato constatato un comportamento indesiderato e dal 1° febbraio non si sono più verificate predazioni in situazione protetta, il branco non risulta più critico e non manifesta quindi più un comportamento indesiderato. Di conseguenza non deve più essere eliminato.

Nel complesso, le eliminazioni di branchi secondo la lettera b non devono far sì che la popolazione in una regione di cui all'allegato 3 scenda sotto la popolazione minima pari a due o tre branchi per regione. Le spiegazioni relative alla determinazione del numero minimo di branchi sono riportate nell'allegato 3. Nella valutazione delle domande di regolazione cantonali, l'UFAM applica il principio dell'equa distribuzione anche all'interno di una regione. In caso di regolazione secondo la lettera b è consentito eliminare completamente anche i branchi che non si riproducono nel corso dell'anno.

Tali direttive tengono conto della crescita esponenziale della popolazione di lupi nel nostro Paese. Esse consentono di mantenere i loro effettivi in Svizzera e di ridurre allo stesso tempo i danni.

Il **capoverso 4** definisce in modo non conclusivo il comportamento indesiderato di un branco.

Lettera a: un comportamento indesiderato sussiste laddove i lupi di un branco abbiano imparato ad aggirare misure di protezione del bestiame impiegate a regola d'arte secondo l'articolo 10b capoverso 2 lettere a–d e abbiano successivamente ucciso animali da reddito in situazioni protette. Affinché si configuri una tale fattispecie, gli attacchi devono essersi verificati ripetutamente (almeno due volte). Nel caso di un unico evento non è possibile constatare se il branco in questione abbia fatto proprio tale comportamento. Il fatto che i lupi predino animali da reddito in pascoli non protetti è tipico della specie e non costituisce un comportamento indesiderato sotto il profilo giuridico, in quanto in questo caso non viene aggirata alcuna misura di protezione del bestiame.

Nel valutare se un comportamento sia da ritenersi indesiderato, occorre considerare anche l'eventuale regolazione dell'anno precedente e il suo buon esito o fallimento. Ciò significa per esempio che, se già l'anno precedente il comportamento di un branco è stato classificato come indesiderato a causa di ripetute predazioni di animali da reddito in situazione protetta e l'anno seguente si verifica nuovamente un danno in situazione protetta, il comportamento del branco può continuare a essere classificato come indesiderato.

Lettera b: il fatto di attaccare ripetutamente animali della specie bovina o equina, uccidendoli o ferendoli gravemente, costituisce un comportamento indesiderato. È necessario evitare che i lupi si specializzino nella predazione di grandi animali da reddito e trasmettano tale comportamento alla progenie. Per le specie bovina o equina non sono previste altre misure di protezione del bestiame oltre alla tenuta di madre e figlio insieme nei pascoli destinati al parto.

Lettera c: si configura un comportamento indesiderato anche quando gli animali di un branco predano animali da reddito agricoli su un'area aziendale in stalle o zone di libera uscita in cui gli animali da reddito sono considerati protetti (art. 10b cpv. 4). Un tale comportamento dimostra la mancanza di timore nei confronti dell'uomo e degli edifici da questo gestiti e utilizzati frequentemente.

Lettera d: un comportamento indesiderato sussiste anche quando un animale selvatico perde il suo naturale e innato timore nei confronti dell'uomo e si aggira regolarmente all'interno o nelle immediate vicinanze di insediamenti, mostrandosi troppo poco timoroso nei confronti delle persone. Questa perdita di timore, pur non costituendo ancora un pericolo concreto per le persone, rappresenta comunque il superamento di un limite. Il superamento del timore nei confronti dell'uomo è un processo perlopiù graduale nel lupo e può determinare un'escalation solo ove raggiunga una fase avanzata. In questo caso, per poter essere qualificato come «indesiderato», è importante che il comportamento della fauna selvatica sia rivolto verso l'uomo. È invece un comportamento tipico della specie quello di un lupo che si muova al di fuori degli insediamenti, visibile alle persone, senza prestare loro attenzione. Il concetto di insediamento in questo articolo è da intendersi in senso piuttosto lato come inclusivo non solo di città e paesi, ma anche di gruppi di case o casolari sparsi abitati tutto l'anno. Per gli edifici abitati solo durante il periodo d'estivazione (p. es. rifugi alpini), il concetto è applicabile soltanto nel corso del periodo di effettivo utilizzo dell'edificio.

Capoverso 5: nella quota di abbattimento dei branchi vanno computati i lupi che, tra il 1° febbraio dell'anno in cui è stata presentata la domanda di regolazione e il 31 gennaio dell'anno successivo, sono stati cacciati di frodo o abbattuti con un'autorizzazione delle autorità, sia che si tratti dell'abbattimento di un singolo esemplare pericoloso (art. 9c) o di interventi di regolazione effettuati sui lupi dannosi di un branco nell'ambito della regolazione reattiva secondo l'articolo 12 capoverso 4^{bis} LCP (art. 4c). Nel caso di branchi transfrontalieri, devono essere presi in considerazione anche gli abbattimenti effettuati all'estero. Non vanno computati invece gli esemplari trovati morti per altre ragioni. Vanno altresì computati i lupi del branco che vengono cacciati di frodo durante il periodo di regolazione proattiva dal 1° settembre al 31 gennaio.

Capoverso 6: il perimetro di abbattimento deve corrispondere all'areale di attività del branco. È possibile che vi sia una sovrapposizione tra gli areali di attività di diversi branchi. In queste aree sovrapposte possono essere presenti individui di diversi branchi. Per evitare errori, nelle

zone di sovrapposizione degli areali di attività di diversi branchi non si dovrebbero effettuare abbattimenti.

Occorre inoltre considerare che gli abbattimenti non sono consentiti all'interno delle zone protette federali (art. 11 cpv. 5 LCP). Non sono ammessi neppure gli abbattimenti nella zona centrale del Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni (legge federale sul Parco nazionale svizzero nel Cantone dei Grigioni).

Il **capoverso 7** impone ai Cantoni l'obbligo di coordinarsi all'interno della rispettiva regione di cui all'allegato 3. Si tratta sia di esaminare congiuntamente i rilevamenti delle popolazioni che di coordinare le misure previste. In casi eccezionali può anche essere necessario concertarsi con una regione vicina. Occorre considerare anche le misure adottate all'estero.

Capoverso 8: l'UFAM rilascia l'autorizzazione ai Cantoni per la durata di un periodo di regolazione. Al fine di ottimizzare l'iter burocratico, i Cantoni interessati sono tenuti a coordinare le domande tra loro (cpv. 7) onde consentire all'UFAM di verificarle in maniera ordinata.

Nella sua autorizzazione, l'UFAM tiene conto della distribuzione dei branchi tra i Cantoni di una regione di cui all'allegato 3. Un branco è considerato transfrontaliero o intercantonale se è confermata la presenza ripetuta di individui del branco da ambo i lati del confine. I branchi di lupi il cui areale di attività si estende tra due regioni definite nell'allegato 3 sono conteggiati a metà. Lo stesso vale per i branchi transfrontalieri. Se un branco risulta presente in tre regioni, viene computato a ciascuna regione nella misura di un terzo.

Art. 4c Regolazione degli effettivi di lupi secondo l'articolo 12 capoverso 4^{bis} della legge sulla caccia

L'articolo 12 capoverso 4^{bis} LCP disciplina ora la regolazione reattiva dei branchi a titolo di legislazione speciale (*lex specialis*) in aggiunta all'articolo 12 capoverso 4 LCP.

Il nuovo articolo 12 capoverso 4^{bis} LCP prevede che i Cantoni, in determinate condizioni e previo consenso dell'UFAM, possano regolare già durante l'estate (dal 1° giugno al 31 agosto) gli eventuali branchi che hanno causato danni (regolazione reattiva). Questo per garantire la protezione del bestiame nelle aziende d'estivazione durante il periodo di estivazione, a condizione che siano state precedentemente adottate misure di protezione ragionevolmente esigibili. Tale regolazione può essere necessaria, secondo la disposizione di legge, soprattutto per contenere prima del periodo di regolazione proattiva quei branchi che si specializzano nella predazione particolarmente problematica di grandi animali da reddito come bovini ed equini.

Il **capoverso 1** precisa il danno ai sensi dell'articolo 12 capoverso 4^{bis} LCP. Vengono presi in considerazione i danni sorti durante l'attuale periodo di estivazione nella zona d'estivazione. Sussiste un danno quando viene raggiunta una soglia di danno di otto ovini o caprini uccisi. Per danno s'intende inoltre l'uccisione o il ferimento grave di un animale da reddito della specie bovina o equina o di camelidi del nuovo mondo. Un danno viene computato solo se gli animali erano protetti mediante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10b capoverso 2 lettere a–d o se, nel caso di ulteriori misure secondo il piano individuale di protezione del bestiame, si tratta di predazioni in occasione di un primo attacco e sono state successivamente adottate le misure di emergenza previste secondo l'articolo 10b capoverso 3. Non vengono computate le predazioni in situazioni in cui non siano state attuate misure d'emergenza secondo l'articolo 10b capoverso 3.

Sono considerati uccisi anche gli animali da reddito che sono stati feriti dal lupo in maniera così grave da dover essere abbattuti d'urgenza, o quelli che necessitano di un trattamento veterinario prolungato, anche se tornano in salute grazie alle cure.

Secondo il **capoverso 2** la regolazione avviene con l'abbattimento di al massimo due terzi dei giovani animali nati nell'anno della regolazione. Ovviamente, a partire dal 1° settembre un branco di questo tipo può essere ulteriormente regolato, previa autorizzazione, nell'ambito della regolazione proattiva di cui all'articolo 4b. Ad eccezione della madre, durante la regolazione proattiva da inizio giugno a fine agosto è consentito abbattere in via straordinaria anche un esemplare del branco diverso da un giovane animale nato nell'anno della regolazione, a

condizione che tale esemplare manifesti un comportamento indesiderato ai sensi dell'articolo 4b capoverso 4.

Secondo il **capoverso 3**, l'autorizzazione deve essere limitata all'areale abituale di attività del branco in questione. L'abbattimento dei lupi deve avvenire nel branco e, per quanto possibile, in prossimità di greggi e mandrie di animali da reddito, insediamenti, edifici abitati tutto l'anno o impianti a forte utilizzo antropico. Si rimanda alle spiegazioni di cui sopra in merito all'articolo 4b capoverso 3 lettera a numero 4 e capoverso 6. Occorre inoltre considerare che l'abbattimento secondo l'articolo 12 capoverso 4^{bis} LCP deve servire a prevenire altri danni o un ulteriore pericolo per le persone. Anche nella regolazione proattiva, il Cantone deve garantire il rispetto della protezione degli animali (art. 4 cpv. 2 LPAn). Tra l'altro, qualora ai sensi del capoverso 2 possa essere abbattuto in via eccezionale un altro esemplare del branco, non devono rimanere giovani animali orfani. In questo periodo, per sopravvivere, i giovani animali dipendono dagli individui più anziani (apporto di cibo) in quanto non sono ancora in grado di cacciare da soli.

Secondo il **capoverso 4**, per le domande rivolte dai Cantoni all'UFAM si applicano i requisiti di cui all'articolo 4 capoverso 2.

Art. 4d Aiuti finanziari per la gestione del lupo

L'esecuzione della LCP ricade sotto la responsabilità dei Cantoni (art. 25 cpv. 1 LCP). La revisione della LCP prevede che la Confederazione sostenga i Cantoni con aiuti finanziari nell'ambito della regolazione di stambecchi e lupi (art. 7a cpv. 3 LCP). Il Consiglio federale ritiene che tale sostegno sia particolarmente necessario nel caso dei lupi, mentre rinuncia a un contributo per gli stambecchi, non essendo stato raggiunto un accordo al riguardo in Parlamento. La Confederazione eroga quindi ai Cantoni, sulla base di accordi programmatici, aiuti finanziari globali per la sorveglianza e l'attuazione di misure per la gestione del lupo.

Capoverso 1: per poter calcolare in modo obiettivo gli aiuti finanziari per singolo Cantone, il capoverso 1 stabilisce il parametro di riferimento, vale a dire il numero di branchi di lupi per Cantone. Poiché la popolazione di lupi può variare sensibilmente di anno in anno, a causa degli interventi di cui all'articolo 4b capoverso 3, l'aiuto finanziario ai Cantoni, definito negli accordi programmatici, viene adeguato nel corso del periodo programmatico. Come base si utilizza la stima annua della popolazione di lupi effettuata dall'UFAM e dai Cantoni secondo l'articolo 4b capoverso 2.

Il **capoverso 2** definisce gli aiuti finanziari della Confederazione ai Cantoni, pari a 30 000 franchi, come importo massimo per branco. Il contributo federale per branco è definito di volta in volta negli accordi programmatici con i Cantoni, tenendo conto dei costi dei Cantoni e della situazione di bilancio della Confederazione. L'importo complessivo erogato ai Cantoni è stabilito sulla base della popolazione effettiva di lupi in un determinato anno. Per i branchi i cui areali di attività si trovano in parte in Paesi limitrofi (branchi transfrontalieri), il contributo viene corrisposto per un intero branco in ragione del maggior fabbisogno di coordinamento tra gli Stati.

Art. 4e Zone di tranquillità per la selvaggina

L'articolo 4e riprende ai capoversi 1–3, senza modifiche, le disposizioni del precedente articolo 4^{ter} OCP.

Al capoverso 4 il verbo «designare» è sostituito da «mappare». La modifica del verbo crea una chiara interpretazione giuridica, in quanto «designare» può essere inteso anche nel senso di «stabilire» (art. 4e cpv. 2). L'Ufficio federale di topografia è però l'unico soggetto incaricato di tracciare, o appunto mappare, le zone di tranquillità e i percorsi che è consentito utilizzare al loro interno sulle carte geografiche con percorsi per gli sport sulla neve.

Art. 6 cpv. 2, terzo periodo

Nel **capoverso 2** viene aggiunto un terzo periodo relativo al trattamento veterinario d'emergenza di animali selvatici feriti. Questa nuova regolamentazione risponde a un'esigenza emersa nella prassi d'esecuzione e crea certezza del diritto per il personale veterinario.

Capita di frequente che i veterinari liberi professionisti debbano intervenire su selvaggina bisognosa di cure, rinvenuta da privati nella natura. Tale situazione li pone dinanzi a un dilemma: il trattamento veterinario presuppone infatti un'autorizzazione cantonale, che però difficilmente può essere ottenuta nei tempi richiesti, e d'altro canto il mancato intervento dà luogo a un conflitto etico. È quindi comprensibile che i veterinari curino spesso gli animali feriti senza autorizzazione. Con la presente integrazione del capoverso si garantisce a livello giuridico che i veterinari in libera professione possano sottoporre tali animali a un primo trattamento anche senza autorizzazione, a condizione che questi siano poi consegnati a un centro di assistenza riconosciuto, vengano nuovamente rilasciati nel luogo del ritrovamento o siano sottoposti a eutanasia. L'uso delle espressioni «primo trattamento» e «poi» chiarisce che non deve trattarsi di cure a lungo termine. Per contro, il veterinario deve poter coprire un fine settimana o una settimana di vacanza se in quel momento non vi è alcuna istituzione competente raggiungibile.

Art. 7 cpv. 1, secondo periodo

Nell'articolo 7 è disciplinato il «divieto di commercio» di animali appartenenti a specie protette. In seguito all'abrogazione dell'ORES dev'essere stralciato anche il relativo rimando nel **capoverso 1**. Il capoverso viene ora sistematicamente strutturato in modo più comprensibile. Le deroghe al divieto di commercio sono elencate alle lettere a e b. La lettera a riprende la deroga già prevista nell'attuale capoverso 1 per la selvaggina nata in cattività e per la quale esiste un attestato di allevamento oppure che è adeguatamente contrassegnata. La **lettera b** introduce invece, conformemente alle attuali previsioni dell'ORES, una deroga per gli animali selvatici catturati nell'ambito di progetti di reinsediamento autorizzati ufficialmente secondo l'articolo 8 OCP. Con questa nuova disposizione vengono inoltre presi in considerazione, in aggiunta agli stambecchi, anche altri animali protetti. È questo il caso della lince, la cui diffusione e tutela dipendono anche da progetti ufficiali di reinsediamento. Occorre considerare che la cattura e la messa in libertà di animali selvatici richiedono sempre un'autorizzazione ufficiale (art. 8 OCP).

Art. 8^{bis}

L'articolo 8^{bis} viene spostato nell'articolo 8a.

Art. 8a

L'articolo 8a riprende senza modifiche le disposizioni del precedente articolo 8^{bis}.

Sezione 2a: Corridoi faunistici d'importanza sovraregionale

La nuova regolamentazione dei corridoi faunistici d'importanza sovraregionale si estende su diversi articoli dell'ordinanza. Poiché gli articoli 8c–e sono tematicamente affini, viene inserita una nuova sezione 2a dal titolo «*Corridoi faunistici d'importanza sovraregionale*».

Art. 8b Inventario dei corridoi faunistici d'importanza sovraregionale

Le popolazioni di selvaggina dotate di una lunga capacità di sopravvivenza necessitano di uno scambio di individui tra parti della popolazione. Per questo hanno bisogno di assi di interconnessione tra i loro spazi vitali essenziali. La crescente frammentazione del paesaggio causata dalle infrastrutture dell'uomo limita la diffusione della selvaggina e ostacola le migrazioni stagionali. I corridoi faunistici sono componenti degli assi di interconnessione tra gli spazi vitali essenziali limitati lateralmente in modo permanente da elementi naturali o antropici o da zone intensamente sfruttate. I corridoi faunistici d'importanza sovraregionale, definiti per la prima volta nel 2001 insieme ai Cantoni, sono contemplati nella pubblicazione dell'UFAM «[Korridore für Wildtiere in der Schweiz](#)» (non disponibile in italiano). Un primo aggiornamento è avvenuto in collaborazione con i Cantoni nel 2011, mentre nel 2020 ha avuto luogo una rielaborazione nel quadro del piano d'azione Strategia Biodiversità Svizzera (PA SBS).

Secondo la definizione del **capoverso 1**, i corridoi faunistici hanno lo scopo di garantire la migrazione della selvaggina tra i suoi spazi vitali essenziali. Mantenere libere queste strettoie lungo gli assi di collegamento sovraregionali è indispensabile per lo scambio di esemplari tra le singole sottopopolazioni o anche per le migrazioni stagionali tra spazi vitali estivi e invernali (p. es. nel caso dei cervi). I corridoi faunistici sovraregionali comprendono i passi migratori di grandi mammiferi (p. es. cervi e cinghiali) e collegano spazi naturali su grandi distanze.

Capoverso 2: gli oggetti che fanno parte dell'inventario federale dei corridoi faunistici d'importanza sovraregionale sono elencati nell'allegato 4 dell'ordinanza.

Capoverso 3: l'inventario federale dei corridoi faunistici d'importanza sovraregionale comprende la rappresentazione cartografica del perimetro di ogni corridoio faunistico, informazioni sulle specie bersaglio, nonché una valutazione delle condizioni del corridoio e la descrizione delle principali misure per il mantenimento o il ripristino dell'accessibilità.

Specie bersaglio: l'attenzione è rivolta agli ungulati (cervo, cinghiale, capriolo, camoscio) e ad altre specie come volpe, tasso, lince o lepre. In virtù della base giuridica contenuta nella LCP, la delimitazione dei corridoi faunistici sovraregionali si concentra principalmente sulle specie contemplate dalla LCP. Per i corridoi faunistici d'importanza sovraregionale sono prioritarie le specie bersaglio che compiono ampie migrazioni. Ne possono trarre beneficio anche altre specie, e le sinergie che dovessero venire a crearsi nei corridoi faunistici per tali altre specie devono essere sfruttate (p. es. per gli anfibi).

Condizioni: occorre distinguere tra corridoi faunistici, che non presentano interruzioni causate da barriere difficilmente superabili, corridoi faunistici compromessi e corridoi faunistici interrotti. I corridoi faunistici compromessi hanno una funzionalità limitata a causa della perdita di strutture di indirizzamento ed elementi di interconnessione. Le autostrade recintate, a volte anche le strade con traffico intenso insieme alle linee ferroviarie e agli insediamenti interrompono i corridoi faunistici in modo permanente. Le misure principali per garantire la funzionalità vengono definite per ogni singolo corridoio. L'inventario viene aggiornato periodicamente.

Capoverso 4: l'inventario federale dei corridoi faunistici d'importanza sovraregionale fa parte dell'ordinanza ed è pubblicato in formato elettronico. Come base per il nuovo inventario sancito per legge si utilizza l'inventario esistente, disponibile sul sito web dell'UFAM e sul geoportale federale ([Corridoi faunistici \(admin.ch\)](https://www.admin.ch/corridoi) o [map.geo.admin](https://www.geo.admin.ch)).

Art. 8c Misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici

Per garantire e promuovere l'accessibilità dei corridoi faunistici sono necessarie diverse misure. Il **capoverso 1** precisa il mandato legale secondo l'articolo 11a capoverso 2 LCP per la garanzia spaziale e funzionale dei corridoi faunistici sovraregionali. Al centro è posta l'accessibilità dei corridoi, che non deve essere compromessa dalle utilizzazioni da parte dell'uomo. Nel caso di interventi che compromettono la funzionalità di un corridoio, occorre effettuare una ponderazione degli interessi che tenga adeguatamente conto dell'interesse pubblico alla funzionalità dei corridoi faunistici sovraregionali. Se la modifica comporta un notevole peggioramento dell'accessibilità o addirittura un'interruzione dell'accessibilità nel corridoio faunistico, l'interesse al mantenimento della funzionalità del corridoio faunistico deve generalmente avere un peso maggiore nella ponderazione degli interessi.

Nell'ambito della propria competenza, in particolare per le strade nazionali, così come nel quadro delle convenzioni sulle prestazioni con i gestori dell'infrastruttura, la Confederazione provvede alla pianificazione e alla costruzione di passaggi faunistici corrispondenti per l'attraversamento di tali infrastrutture. Soprattutto nella realizzazione di queste costose strutture è inoltre importante, nell'ottica di una sicurezza degli investimenti, che la pianificazione del territorio dei Cantoni garantisca il libero accesso della fauna selvatica all'opera in questione nel contesto paesaggistico.

Secondo il **capoverso 2** è necessario tenere conto dei corridoi faunistici sovraregionali sia nella pianificazione settoriale a livello federale che nei piani direttori e di utilizzazione, conformemente alla legislazione sulla pianificazione del territorio. I corridoi faunistici d'importanza sovraregionale secondo l'inventario federale devono essere riportati nei piani direttori cantonali

(cartina). I Cantoni assicurano che i corridoi faunistici siano inseriti nei piani di utilizzazione a livello comunale.

Il **capoverso 3** elenca in modo non esaustivo le misure che i Cantoni sono tenuti ad adottare nell'ambito della loro competenza per il mantenimento della funzionalità dei corridoi faunistici. Un paesaggio è maggiormente percorribile se da un lato è ridotta la presenza di ostacoli, barriere e fonti di disturbo (attività del tempo libero, rumore ed emissioni luminose durante la notte) e dall'altro aumentano le strutture di indirizzamento naturali (siepi, boschetti in terreno aperto, corsi di ruscelli, superfici sfruttate in modo estensivo ecc.).

Lettera a: i Cantoni provvedono a un'utilizzazione adeguata da parte dell'agricoltura e della silvicoltura all'interno dei corridoi faunistici, che garantisca l'accessibilità del paesaggio per la selvaggina. Nella maggior parte dei casi i corridoi faunistici si sovrappongono a zone non edificabili, generalmente di tipo agricolo. Essi non comportano una perdita di terreni agricoli, bensì possono contribuire a mantenerli liberi e a proteggerli da un'ulteriore cementificazione. Pertanto, lo sfruttamento agricolo e la garanzia dei corridoi faunistici sono sostanzialmente ben conciliabili. Infrastrutture come tunnel agricoli, serre o recinzioni per frutteti possono tuttavia rappresentare barriere fisiche o visive per la selvaggina. Per tale motivo, nel caso di progetti soggetti ad autorizzazione nell'ambito della procedura per la licenza di costruzione, è necessario verificarne l'impatto sulla funzionalità. In linea di massima, occorre individuare soluzioni che non limitino la produzione agricola.

Inoltre, i Cantoni assicurano che utilizzazioni come la silvicoltura e il turismo del tempo libero, il rumore e le emissioni luminose durante la notte compromettano la funzionalità dei corridoi in modo permanente.

Lettera b: gli elementi strutturali, centrali per la valorizzazione ecologica dei corridoi faunistici, fungono da biotopi di passaggio e comprendono la piantumazione di strutture di indirizzamento come singoli alberi e siepi, abrasioni del terreno, la creazione di pozze per anfibi o la realizzazione di piccole strutture come cumuli di pietra. Per i grandi artiodattili risulta più importante agevolare l'attraversamento che non migliorare la qualità di permanenza a lungo termine. In particolare, non è necessario creare habitat a lungo termine all'interno del corridoio faunistico. La realizzazione di strutture di indirizzamento per la valorizzazione dei corridoi faunistici fornisce un contributo alla promozione della biodiversità sulla superficie utile agricola.

Lettera c: per l'attraversamento sicuro dei corridoi faunistici in presenza di vie di comunicazione con traffico molto intenso (strade cantonali o comunali, linee ferroviarie, strade nazionali), occorre predisporre aiuti all'attraversamento per la selvaggina (cavalcavia o sottopassi per la fauna selvatica, passaggi per piccoli animali) o adottare misure per la prevenzione degli incidenti (segnalazione di passi migratori, riduzione della velocità, luci di avvertimento lampeggianti, segnalatori acustici e olfattivi per la selvaggina, sistemi di allarme a sensore per la selvaggina ecc.). Anche il miglioramento della sicurezza all'uscita da corsi e specchi d'acqua fortemente arginati contribuisce alla sicurezza dell'attraversamento.

Lettera d: nella pratica, per i passaggi faunistici all'interno di corridoi faunistici d'importanza sovraregionale è spesso impossibile trovare una soluzione ottimale, in quanto sono già presenti fonti di disturbo come i campi sportivi o le aree di allenamento dei cani che pregiudicano l'efficacia di questi interventi costosi. Per assicurare i costi d'investimento della pubblica amministrazione, i Cantoni sono incaricati, a norma della lettera d, di verificare la possibilità di rimuovere le fonti di disturbo e gli ostacoli esistenti in prossimità dei passaggi faunistici. Analogamente alla Concezione energia eolica, l'area interessata copre una superficie di 300 m attorno ai passaggi faunistici.

Lettera e: l'inquinamento luminoso è un fattore che ostacola la selvaggina attiva di notte. Affinché i corridoi faunistici possano assolvere la loro funzione, si deve provvedere affinché la luce possa penetrare al loro interno in misura limitata.

In caso di comparsa di un'epizoozia (p. es. peste suina africana nei cinghiali), è possibile adottare le misure necessarie sulla base del diritto in materia di epizoozie; per esempio, si può chiudere temporaneamente un passaggio faunistico.

Art. 8d Promozione di misure per mantenere e ripristinare la funzionalità dei corridoi faunistici

Per le misure per la garanzia funzionale dei corridoi faunistici sovraregionali, la Confederazione accorda ai Cantoni indennità globali sulla base di accordi programmatici. In tale contesto vengono finanziati, all'interno dei corridoi faunistici designati, provvedimenti concreti finalizzati al mantenimento o al miglioramento della permeabilità dei corridoi faunistici, ma nessun provvedimento per garantirne l'integrità spaziale. I Cantoni possono richiedere, per esempio, il finanziamento di provvedimenti per l'eliminazione o il superamento di ostacoli agli spostamenti attraverso la creazione di strutture di indirizzamento, così come di provvedimenti per prevenire le collisioni.

L'ammontare delle indennità dipende dall'importanza dei provvedimenti in relazione al fabbisogno di risanamento per l'interconnessione su vasta scala così come da diversi criteri concernenti le misure (entità, qualità, complessità, efficacia). Uno strumento idoneo per verificare l'efficacia delle misure adottate sono i controlli dell'efficacia (p. es. il monitoraggio con telecamere per la fauna selvatica).

Art. 9^{bis}

L'attuale articolo 9^{bis} che disciplina le misure contro singoli lupi dannosi viene abrogato. La regolamentazione è spostata nell'articolo 9b.

Art. 9^{ter}

L'attuale articolo 9^{ter} che disciplina l'abbattimento di un singolo lupo viene abrogato. La regolamentazione è spostata nell'articolo 9c.

Art. 9a Misure contro singoli animali di specie protette

Secondo l'articolo 12 capoverso 2 LCP, i Cantoni possono ognora ordinare misure contro singoli animali se questi causano un danno rilevante o rappresentano un pericolo per le persone. L'articolo 12 capoverso 2^{bis} LCP conferisce dunque al Consiglio federale il diritto di designare le specie animali protette contro le quali l'UFAM ordina le misure. Questo consente al Consiglio federale di introdurre all'occorrenza solo un obbligo di consultazione per gli animali protetti. Finora l'articolo 10 capoverso 5 OCP prevedeva che le misure contro castori, lontre e aquile reali fossero ordinate dall'UFAM, mentre l'articolo 10^{bis} lettera f OCP disponeva la consultazione preliminare dell'UFAM per l'eliminazione di orsi e linci. Non sussisteva invece alcun obbligo di consultazione per le misure contro singoli lupi e sciacalli dorati. Questa eterogeneità del diritto procedurale viene ora regolamentata come segue.

I Cantoni possono decidere l'abbattimento di singoli esemplari di orsi, linci, sciacalli dorati, lontre e aquile reali, ma solo dopo aver sentito l'UFAM. La consultazione corrisponde alla normale prassi adottata per la collaborazione tra Confederazione e Cantoni nell'esecuzione del diritto ambientale. Nell'elenco non figurano lupi e castori, in quanto le singole misure per questi animali sono disciplinate in articoli specifici dell'ordinanza (lupo: art. 9b e 9c; castoro: art. 9d). In sede di consultazione, l'UFAM verifica in particolare anche la delimitazione della singola misura rispetto a una misura di regolazione della popolazione. In entrambi i casi si tratta di misure ufficiali contro specie animali protette, che sono tuttavia disciplinate diversamente a livello giuridico. È dunque importante sapere quando una misura ufficiale dev'essere adottata come singola misura e quando come regolazione.

Art. 9b Misure secondo l'articolo 12 capoverso 2 della legge sulla caccia contro singoli lupi

Il nuovo articolo 9b sostituisce l'articolo 9^{bis} OCP e precisa l'abbattimento di singoli lupi da parte dei Cantoni (art. 12 cpv. 2 LCP).

Capoverso 1: i Cantoni possono ordinare l'abbattimento di un singolo lupo non appartenente a un branco se questo ha causato un danno rilevante o costituisce un pericolo per le persone.

In base al principio della proporzionalità, l'abbattimento dev'essere necessario, ovvero giustificato dall'inefficacia di interventi meno invasivi. Le coppie di lupi sono trattate come due esemplari singoli, il che significa che ricade nella competenza dei Cantoni emanare una decisione contro un membro della coppia. A tal fine, prima di emanare una decisione di abbattimento, i Cantoni si assicurano che non vi siano segni di riproduzione di queste coppie e che possa quindi essere esclusa una riproduzione e la conseguente formazione di un branco.

Il **capoverso 2** definisce la soglia di danno per le predazioni di animali da reddito agricolo: almeno sei ovini o caprini predati nell'arco di quattro mesi (lett. a), o almeno un bovino, un equino o un camélide del nuovo mondo ucciso o gravemente ferito (lett. b). Per la definizione di ferimento grave si applica quanto detto in merito all'articolo 4c capoverso 1.

Capoverso 3: possono essere computate solo le predazioni di animali da reddito che erano protetti mediante misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10b capoverso 2 lettere a–d. Sulle superfici in cui sono ragionevolmente esigibili solo misure d'emergenza, le predazioni in occasione di un primo attacco vengono computate se in seguito sono state adottate le misure d'emergenza previste secondo l'articolo 10b capoverso 3. Non vengono computate le predazioni in situazioni in cui non siano state attuate misure d'emergenza secondo l'articolo 10b capoverso 3.

Il **capoverso 4** definisce la fattispecie di pericolo per le persone, introdotta con la revisione della legge sulla caccia nell'articolo 12 capoverso 2 LCP. Il pericolo per le persone ai sensi di questo capoverso corrisponde al comportamento indesiderato nei confronti delle persone ai sensi dell'articolo 4b capoverso 4 lettera d; si rimanda pertanto alle spiegazioni di cui sopra.

Capoverso 5: i Cantoni valutano i danni o le situazioni di minaccia verificatisi sul territorio di due o più Cantoni. Ciò significa anche che stabiliscono congiuntamente un perimetro di abbattimento intercantonale e le misure da adottare, tenuto conto della legislazione federale. A tal fine riconoscono i danni e le situazioni di minaccia nel territorio dell'altro Cantone. Tali danni e situazioni di minaccia possono essere elencati come motivazione nelle rispettive decisioni cantonali. Anche in questi casi occorre rispettare il diritto federale e la Convenzione di Berna.

Capoverso 6: l'abbattimento di un singolo lupo deve servire a prevenire altri danni agli animali da reddito o a evitare un ulteriore pericolo per le persone. Occorre dunque fare tutto il possibile per abbattere il lupo problematico o che manifesta un comportamento pericoloso. Il mancato abbattimento di un lupo problematico impedirebbe di raggiungere l'obiettivo di prevenire altri danni. Il perimetro di abbattimento riveste un'importanza decisiva per l'abbattimento del lupo "giusto".

Lettera a: per aumentare la probabilità di abbattere il lupo effettivamente dannoso, l'abbattimento deve avvenire solo nelle immediate vicinanze degli animali da reddito minacciati ed effettivamente protetti.

Lettera b: nel caso di un pericolo per le persone, le probabilità di successo sono maggiori se il lupo problematico viene abbattuto il prima possibile nei luoghi in cui sussiste la minaccia – non necessariamente nel luogo originario, ma anche in una situazione analoga.

L'autorizzazione di abbattimento deve avere una durata massima di 60 giorni. Se entro tale periodo non è stato portato a termine alcun abbattimento, i Cantoni, sulla base dell'articolo 12 capoverso 2 LCP in combinato disposto con l'articolo 9b OCP, possono emanare una nuova autorizzazione di abbattimento, a condizione che continuino a essere soddisfatti tutti i requisiti. Questo presuppone che per la valutazione del danno secondo il capoverso 2 lettera a si debba fare nuovamente riferimento agli ultimi quattro mesi. Non è ammessa una mera proroga dell'autorizzazione di abbattimento originaria.

Art. 9c	Abbattimento di un singolo lupo di un branco in caso di pericolo per le persone
----------------	--

L'articolo 9c riprende la formulazione del vigente articolo 9^{ter} OCP. Il rimando non è però più all'articolo 4 capoverso 1, bensì all'articolo 4b capoverso 1.

Art. 9d Misure contro singoli castori

Il nuovo articolo 9d disciplina le singole misure contro i castori e precisa l'articolo 12 capoverso 2 LCP. I Cantoni possono decidere tali misure se i castori provocano danni rilevanti o rappresentano un pericolo per le persone e non è possibile prevenire il danno o il pericolo mediante misure ragionevolmente esigibili. Mentre il concetto di danno rilevante è definito nel capoverso 2, il pericolo per le persone non viene ulteriormente precisato al fine di lasciare ai Cantoni un margine di giudizio più ampio nel singolo caso.

Nell'ottica della proporzionalità occorre considerare, tra l'altro, il contributo del castoro alle funzioni naturali delle acque di cui all'articolo 36a della legge federale sulla protezione delle acque (LPAC). Le sue attività devono essere valutate in coordinamento con altre misure, per esempio secondo l'articolo 41c dell'ordinanza sulla protezione delle acque (OPAC).

Capoverso 1: i Cantoni possono disporre simili misure nei confronti di singoli castori che causano un danno rilevante o minacciano le persone. Le misure contro singoli castori servono a eliminare gli esemplari che causano il danno. I danni possono essere imputati a un singolo castoro solo se questo vive da solo (territorio individuale). Nel caso di coppie o famiglie vi sono più animali coinvolti, che devono essere tutti eliminati per poter prevenire ulteriori danni. Il tratto di corso d'acqua che viene così a liberarsi sarà rapidamente rioccupato da castori provenienti dai territori limitrofi. Diversamente dalla regolazione, l'obiettivo non consiste nell'ottenere un impatto a lungo termine sulla popolazione, bensì la singola misura ha lo scopo di eliminare soltanto gli animali dannosi.

Inoltre, secondo il principio della proporzionalità, eventuali misure contro singoli castori presuppongono che il danno o la minaccia non possano essere prevenuti o evitati mediante misure ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10g.

Il **capoverso 2** definisce il concetto di danno rilevante causato da un castoro, che può condurre al suo abbattimento. In tale contesto occorre considerare che il castoro vive nelle acque del paesaggio rurale a elevata intensità d'insediamento, dove oltre a rosicchiare piante e alberi in prossimità delle sponde può anche entrare in conflitto con diversi interessi di utilizzazione a causa della sua attività di scavo e di sbarramento. Oltre a danneggiare colture agricole e alberi, il castoro può causare anche danni a costruzioni e impianti, infrastrutture di trasporto, argini di piena ecc. scavando gallerie sotterranee o sbarrando corsi d'acqua e flussi in uscita da impianti tecnici. La particolarità dei danni agli impianti infrastrutturali sta nel fatto che il danno o la minaccia potenziale può essere di un'entità tale che non si può aspettare che il danno si manifesti del tutto, bensì si deve considerare già come danno l'inizio dell'attività del castoro, ossia lo scavo *prima* del cedimento o lo sbarramento di acque *nelle fasi iniziali* dell'allagamento.

Lettera a: è considerato un danno rilevante lo scavo di gallerie sotto costruzioni e impianti di interesse pubblico, sotto scarpate di sponda che rivestono importanza per la protezione contro le piene o sotto vie di collegamento ad aziende agricole. In tale contesto non è necessario che si verifichi un cedimento. Il danno rilevante sussiste già a seguito dell'attività di scavo del castoro, se questa comporta un pericolo di cedimento.

Lettera b: è considerato un danno rilevante anche lo sbarramento di un corso d'acqua o l'attività di scavo in un corso d'acqua, se per sua causa potrebbe verificarsi un allagamento di insediamenti o di costruzioni e impianti di interesse pubblico. Possono essere interessati anche i ruscelli deviati in un alveo più alto, se il castoro scava nell'argine orientato verso valle e in conseguenza di ciò il ruscello rischia di fuoriuscire, minacciando l'infrastruttura di interesse pubblico. Sussiste un danno rilevante anche in caso di rigurgito dei sistemi di drenaggio agricolo, qualora ne siano interessate superfici per l'avvicendamento delle colture agricole. In tale contesto non bisogna attendere che il drenaggio rigurgiti completamente, ma si può intervenire già all'inizio del fenomeno.

Lettera c: i castori possono frequentare come habitat di ripiego anche impianti tecnici, per esempio per la depurazione delle acque. Se iniziano un'attività di sbarramento in tali impianti, nel giro di breve tempo i flussi d'acqua necessari per l'esercizio tecnico potrebbero risulterne compromessi, con conseguenti danni all'impianto. I castori possono dunque essere immediatamente allontanati da tali impianti, dopodiché i flussi in uscita dovranno essere dotati di griglie, per evitare un reinsediamento dei castori.

Capoverso 3: l'autorizzazione di abbattimento deve servire a prevenire un danno emergente o una minaccia. Il perimetro dev'essere delimitato in modo tale che la misura consenta di eliminare i castori responsabili del problema. Il perimetro di abbattimento deve quindi essere limitato al territorio del castoro. Il periodo dell'autorizzazione di abbattimento deve avere una durata limitata. In seguito all'abbattimento, le misure di prevenzione ragionevolmente esigibili secondo l'articolo 10g dovranno essere attuate con la massima celerità, prima che il tratto di corso d'acqua venga rioccupato da altri castori. Qualora tale intervallo di tempo non fosse sufficiente, la decisione dovrà essere prorogata. Ove necessario, i Cantoni coordinano le eventuali misure contro singoli castori. Poiché tali misure di prevenzione dei danni agli impianti infrastrutturali sono frequentemente molto complesse e richiedono diversi anni per la pianificazione e la realizzazione, non sempre è possibile esigerne l'adozione a titolo preventivo. Pertanto, la durata della decisione deve servire ad attuare correttamente tali misure di prevenzione.

Capoverso 4: se nel perimetro della misura secondo il capoverso 3 è attestata la presenza di una famiglia di castori, l'esemplare dannoso deve essere catturato in una trappola a trabocchetto. Si potrà così controllare l'animale catturato prima di un eventuale colpo di grazia. Nel periodo tra il 16 marzo e il 31 luglio non è consentito uccidere le femmine che allattano, che dovranno essere rimesse in libertà.

Art. 10 Risarcimento dei danni causati da animali di specie protette

La nuova versione dell'articolo 10 adatta la disposizione in materia di risarcimento dei danni provocati da grandi predatori come orsi, linci, lupi, sciacalli dorati, nonché da aquile reali, lontre e castori alle nuove disposizioni legislative e alle esigenze di un'esecuzione migliorata.

Il **capoverso 1** riformula le fattispecie di indennità, per le quali sono stati sentiti i Cantoni (art. 13 cpv. 4 secondo periodo LCP).

Lettera a: nel caso di grandi predatori, i danni agli animali da reddito agricolo vengono risarciti secondo le modalità attuali, con una partecipazione finanziaria della Confederazione pari all'80 per cento. Per le aquile reali è ora previsto un risarcimento pari all'80 per cento (prima: 50 %).

Lettera b: i danni causati dalle lontre e risarciti da Confederazione e Cantoni vengono precisati e si riferiscono esclusivamente a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura e di soggiorno. La partecipazione finanziaria della Confederazione rimane pari al 50 per cento.

Lettera c: nel caso di danni provocati dai castori, oltre alle fattispecie di danno relative alle colture agricole e al bosco, d'ora in poi vengono risarciti anche, secondo l'articolo 13 capoverso 5 LCP, i danni a edifici e impianti di interesse pubblico, a infrastrutture di trasporto private e a scarpate di sponda, se a causa del loro danneggiamento non può più essere garantita la protezione contro le piene. La partecipazione finanziaria della Confederazione rimane pari al 50 per cento.

Capoverso 2: i Cantoni stabiliscono se il danno è stato causato da un animale di cui al capoverso 1. Inoltre, determinano l'ammontare del danno.

Il **capoverso 3** elenca le condizioni alle quali la Confederazione presta il proprio contributo finanziario ai danni.

La **lettera a** richiede che le misure di protezione ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni siano state attuate preventivamente a regola d'arte. Ciò presuppone una verifica caso per caso da parte dei Cantoni in qualità di autorità di esecuzione.

Lettera b: l'indennità per attacchi a ovini, caprini, nonché bovini ed equini è corrisposta esclusivamente per gli animali registrati nella banca dati sul traffico di animali secondo l'articolo 45b della legge del 1° luglio 1966 sulle epizootie (LFE; RS 916.40).

Lettera c: l'indennità della Confederazione al Cantone interessato viene corrisposta solo se quest'ultimo si assume i costi rimanenti.

Capoverso 4: il rimborso ai Cantoni avviene in un unico versamento a fine anno, con data di riferimento al 31 ottobre. L'anno di computo dei danni dura dal 1° novembre al 31 ottobre.

La promozione della protezione del bestiame e delle api è ora regolamentata nell'articolo 10g.

Capoverso 5: questo capoverso è abrogato. La decisione di misure contro singoli animali di determinate specie protette è d'ora in poi regolamentata nell'articolo 9a.

Art. 10^{bis}–art. 10^{quinq}

I tre articoli 10^{bis}, 10^{ter} e 10^{quinq} sono abrogati.

Art. 10a

L'articolo 10a riprende senza modifiche le disposizioni del precedente articolo 10^{bis} sulle strategie (aiuti all'esecuzione) relative a singole specie animali.

Art. 10b Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori

L'articolo 10b conferma il vigente obbligo dei Cantoni, sancito nell'attuale articolo 10^{ter} capoverso 4 OCP, di integrare la consulenza sulla protezione del bestiame nella loro consulenza agricola. Esso disciplina inoltre, conformemente all'attuale articolo 10^{quinq} OCP, le misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili per le aziende agricole in generale e per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in particolare. Per tali aziende, anche le misure d'emergenza sono considerate ragionevolmente esigibili.

Il **capoverso 1** disciplina la forma della consulenza sulla protezione del bestiame e delle api. Nel caso di aziende attive tutto l'anno sulla superficie agricola utile che tengono al pascolo animali da reddito appartenenti a categorie bisognose di protezione, nonché di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari che devono registrare i parti di mucche (o giumente) al pascolo o che praticano l'estivazione di camelidi del nuovo mondo, la consulenza sulla protezione del bestiame può avvenire tramite invio di un'informazione scritta sulle misure tecniche di protezione del bestiame. Lo stesso vale per la consulenza sulla protezione delle api a beneficio di apicoltori che possiedono apiari nell'areale di attività di orsi.

Nel caso di aziende d'estivazione e con pascoli comunitari che praticano l'estivazione di ovini o caprini, la consulenza avviene di norma in loco. In occasione di una consulenza, tutti i pascoli su cui si disperdono ovini o caprini devono essere valutati singolarmente in vista di possibili misure di protezione utili e ragionevolmente esigibili. L'esito della consulenza è adeguatamente riportato dai Cantoni in forma scritta. Se viene richiesto un contributo secondo l'articolo 47b OPD, i Cantoni riportano l'esito nel «piano individuale di protezione del bestiame» secondo l'articolo medesimo. È possibile rinunciare a un sopralluogo sul posto se la situazione locale è già nota da precedenti consulenze.

Capoverso 2: secondo l'articolo 12 capoverso 7 LCP, la Confederazione stabilisce il requisito della ragionevole esigibilità delle misure di protezione del bestiame d'intesa con i Cantoni. Le lettere a–d designano le misure considerate ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame e delle api per ogni singola categoria di animali da reddito bisognosi di protezione e per gli apiari.

Lettera a: per ovini e caprini sono considerati ragionevolmente esigibili i cani da protezione del bestiame riconosciuti e le recinzioni a prova di grandi predatori.

Lettera b: per i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca), i suini al pascolo, il pollame da reddito e i cervidi tenuti in recinti alla stregua di animali da reddito agricolo (cervi, daini o cervi Sika) sono considerate ragionevolmente esigibili le recinzioni di protezione del bestiame a prova di grandi predatori.

Secondo la **lettera c**, per gli animali della specie bovina o equina si considera ragionevolmente esigibile solo la tenuta delle madri con i loro piccoli, durante il parto e fino a 14 giorni dopo, in cosiddetti «pascoli per il parto». Non sono richieste altre misure, come per esempio l'impiego di cani da protezione del bestiame. I pascoli per il parto sono piccoli pascoli ben visibili, piuttosto pianeggianti e sorvegliati dai detentori, sui quali le mucche possono proteggere i loro vitelli e le giumente i loro puledri dai grandi predatori. L'effetto di protezione deriva dalle madri. Le placente e gli eventuali feti morti devono essere immediatamente rimossi dal pascolo e correttamente smaltiti, in quanto esercitano una forte attrazione sui predatori.

Secondo la **lettera d**, un Cantone può designare la protezione di altre categorie di animali da reddito come ragionevolmente esigibile sul proprio territorio (p. es. recinzioni per la protezione dei pascoli dove sono tenuti i giovani bovini fino a un anno). Può inoltre prevedere ulteriori misure ragionevoli sul proprio territorio se le recinzioni di cui all'articolo 10c e i cani da protezione del bestiame già menzionati non risultano sufficienti. Tali misure devono tuttavia essere concordate preventivamente con l'UFAM se richiedono l'impiego di risorse finanziarie della Confederazione secondo l'articolo 10f e se devono essere riconosciute come protezione efficace in caso di sinistro.

La **lettera e** stabilisce, come avviene già ora, che le recinzioni elettriche per la protezione delle colonie di api negli alveari (apiari) sono considerate ragionevolmente esigibili contro gli orsi.

Capoverso 3: per le aziende d'estivazione e con pascoli comunitari nelle quali l'adozione di misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame è considerata impossibile o possibile solo in parte secondo l'articolo 10b capoverso 2, nell'ambito della consulenza sulla protezione del bestiame devono essere definite delle cosiddette misure d'emergenza. Tali misure d'emergenza mettono in sicurezza le situazioni in cui, a causa della superficie esistente, non sono possibili misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame secondo il capoverso 2 e vengono adottate solo misure aziendali (p. es. sorveglianza) o le misure di protezione del bestiame hanno un effetto solo limitato nel tempo (p. es. parco notturno). La necessità di tali misure d'emergenza deriva dall'obbligo generale di custodia dei detentori, in virtù del quale questi devono proteggere i loro animali da reddito dai ferimenti causati da pericoli prevedibili (art. 4 LPAn i.c.d. con gli art. 5 e 7 OPAn). Le misure d'emergenza definite nell'ambito del piano individuale di protezione del bestiame devono essere adottate dopo il primo attacco nell'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari.

La **lettera a** designa la misura d'emergenza da adottare nel caso in cui siano interessati solo singoli pascoli di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari. In questi casi, la misura d'emergenza consiste nel trasferire gli animali da reddito da tale pascolo a uno protetto.

Lettera b: se invece si ritiene che la protezione di tutti i pascoli di un'azienda d'estivazione o con pascoli comunitari non sia ragionevolmente esigibile, il Cantone definisce le misure d'emergenza che devono essere adottate dopo un primo attacco. In genere, le misure d'emergenza sono parte integrante del piano individuale di protezione del bestiame.

Capoverso 4: gli animali da reddito che si trovano su un'area aziendale in una stalla o in una zona di libera uscita recintata sono considerati protetti. In tali situazioni non sono quindi richieste ulteriori misure di protezione del bestiame, come per esempio recinzioni elettrificate.

Capoverso 5: i detentori di animali e gli apicoltori che sono stati informati dal Cantone in merito alle misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame e delle api attuano tali

misure sotto la propria responsabilità, nel rispetto dell'obbligo generale di custodia degli animali da reddito ad essi affidati (art. 4 LPAn i.c.d. con gli art. 5 e 7 OPAn). Il Cantone verifica l'attuazione delle misure nell'ambito del controllo della protezione del bestiame e delle api (art. 10e).

Art. 10c Recinzioni per la protezione del bestiame

L'articolo 10c definisce i requisiti per la realizzazione e l'impiego a regola d'arte di recinzioni per la protezione del bestiame a prova di grandi predatori. Le recinzioni devono essere completamente chiuse ed elettrificate su tutta la lunghezza e devono confinare solo con ostacoli insormontabili (p. es. facciate di edifici, pareti rocciose). Ciò può essere ottenuto sia con recinzioni elettriche (reti da pascolo o recinzioni almeno a quattro fili) sia con recinzioni a griglia metallica con fili elettrici di rinforzo applicati esternamente (p. es. recinti per cervidi). Inoltre, le recinzioni per la protezione del bestiame devono presentare le seguenti caratteristiche:

Lettera a: in caso di recinzione a fili, i fili devono essere almeno quattro. Nel caso di reti a nodi, recinzioni a rete metallica o recinzioni per selvaggina tenuta in recinti, occorre montare esternamente, a un'altezza di 20 cm dal suolo, un filo di dissuasione elettrificato e al di sopra di esso un filo elettrificato che impedisca di scavalcare la recinzione.

Lettera b: la recinzione per la protezione del bestiame deve presentare un'elettrificazione efficace di almeno 3000 V nei fili sull'intera lunghezza. Lo stesso vale per analogia per le reti da pascolo.

Lettera c: la recinzione deve essere installata e sottoposta a manutenzione in modo tale che i grandi predatori non possano oltrepassarla né strisciandovi sotto né insinuandosi attraverso di essa. Il filo elettrificato più basso deve trovarsi a non più di 20 cm dal suolo e le distanze tra i fili non devono essere superiori a 25 cm.

Lettera d: per i grandi predatori deve essere difficile anche scavalcare la recinzione. Sulla superficie agricola utile è quindi fondamentale che la recinzione abbia un'altezza adeguata agli animali tenuti al suo interno. Nel caso di alpaca, lama e selvaggina tenuta in recinti, l'altezza deve corrispondere almeno alla prassi abituale per queste specie (alpaca, lama: almeno 120 cm, cervidi in recinti: 180 cm). Nel caso di ovini, caprini e suini al pascolo sulla superficie agricola utile, è sufficiente un'altezza di almeno 90 cm, non da ultimo qualora non sia (ancora) attestata una presenza permanente del lupo. Per contro, nelle aziende d'estivazione e con pascoli comunitari, per i parchi notturni e i pascoli notturni destinati a ovini e caprini è richiesta un'altezza minima della recinzione di 105 cm. Nella zona di estivazione, il rischio di un attacco è maggiore a causa della più diffusa presenza del lupo. Le recinzioni con un'altezza di 105 cm, pur non potendo impedire completamente gli attacchi, creano comunque difficoltà ai grandi predatori. Per il rinforzo elettrico delle recinzioni sulla superficie agricola utile e per la realizzazione di nuovi parchi notturni o pascoli notturni nella zona di estivazione è possibile ricorrere alle risorse finanziarie dell'UFAM. Sui pascoli per il parto non sono previsti requisiti in termini di recinzione, in quanto la protezione deve essere assicurata dalla madre.

Art. 10d Cani da protezione del bestiame riconosciuti

I cani da protezione del bestiame rappresentano la misura più efficace per la protezione degli animali da reddito (di norma ovini, raramente caprini) dai grandi predatori, in quanto essi, diversamente dalle misure tecniche, sono in grado di reagire in modo mirato e flessibile al comportamento del lupo. A causa del loro impiego continuativo in libertà nello spazio pubblico, costituiscono però anche una misura che può causare conflitti e che necessita di una maggiore accettazione da parte della società. L'impiego di cani da protezione del bestiame esige quindi cautela, attenzione alla sensibilità di terzi nonché, tassativamente, una buona comprensione del cane da parte del detentore. La regolamentazione dei cani da protezione del bestiame in questo articolo tiene conto della disposizione di legge di cui all'articolo 12 capoverso 7 LCP. La Confederazione si esime perlopiù da tutto ciò che concerne l'allevamento, l'addestramento, la detenzione e l'impiego dei cani da protezione del bestiame e si concentra sulla garanzia della qualità, disponendo che i cani siano esaminati prima di poter essere impiegati.

Il **capoverso 1** riprende senza modifiche l'attuale articolo 10^{quater} capoverso 1.

Capoverso 2: un cane è riconosciuto come misura di protezione del bestiame secondo l'articolo 10b capoverso 2 lettera a solo se è stato esaminato (v. al riguardo il cpv. 4) e se viene impiegato a regola d'arte (cpv. 5). L'iscrizione come «cane da protezione del bestiame riconosciuto» nella banca dati dei cani AMICUS vale come conferma del riconoscimento di un cane da protezione del bestiame.

Capoverso 3: in tutto il mondo esistono circa 50 razze di cani da protezione del bestiame. D'ora in avanti, i Cantoni possono stabilire quali di queste razze particolarmente indicate per la protezione del bestiame sono ammesse sul loro territorio.

Capoverso 4: l'UFAM dispone che i cani siano esaminati in relazione alla loro idoneità all'impiego per la protezione del bestiame.

L'esame può essere effettuato solo a partire da un'età minima di 18 mesi, quando cioè i cani hanno raggiunto il grado di maturità necessario per poterlo superare. I cani devono essere esaminati singolarmente, in quanto solo un esame individuale consente di trarre conclusioni sulla qualità dell'esemplare. In sede di esame, un cane da protezione del bestiame deve soddisfare i seguenti requisiti:

Lettera a: il cane dev'essere socializzato e abituato agli stimoli ambientali conformemente ai requisiti della legislazione sulla protezione degli animali e secondo il suo scopo di utilizzo come cane da utilità. Il detentore dev'essere in grado di condurre il cane. Al di fuori del suo impiego lavorativo, quindi in assenza di animali da reddito, il cane deve essere tollerante nei confronti di altri cani entro i limiti del comportamento sociale canino e dev'essere controllabile dal detentore.

Lettera b: in questa parte dell'esame il cane deve lavorare in libertà per un periodo prolungato, deve cioè trovarsi in presenza di animali da reddito ad esso familiari e di cui è responsabile. Deve rimanere *spontaneamente* in prossimità degli animali da reddito, nel senso che non devono esservi recinzioni a impedirgli di allontanarsi dagli animali o dalla zona, e durante l'impiego lavorativo deve orientarsi agli spostamenti degli animali da reddito nel territorio (attaccamento al bestiame).

Lettera c: i cani da protezione del bestiame non devono manifestare un comportamento oltremodo aggressivo nei confronti delle persone né durante l'impiego lavorativo né al di fuori di esso. L'esame deve dunque dimostrare che il cane non costituisce un pericolo per le persone.

Capoverso 5: per un «impiego a regola d'arte dei cani da protezione del bestiame» devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

Lettera a: i cani da protezione del bestiame riconosciuti devono essere tenuti e impiegati almeno in coppia, mentre il numero complessivo di cani da impiegare è determinato dalla quantità di animali da reddito da proteggere. Inoltre, i cani devono mantenere un contatto ininterrotto e privo di ostacoli con tutti gli animali da reddito di cui sono responsabili.

Lettera b: i pascoli devono essere visibili per i cani, nel senso che non deve esservi una presenza eccessiva di cespugli che impedisca loro la vista di ovini e caprini. Inoltre, i pascoli non devono essere troppo ripidi (in genere non dovrebbero avere una pendenza superiore a 48°).

Lettera c: gli animali da reddito possono disperdersi su un pascolo di massimo 20 ha durante il giorno e in condizioni di buona visibilità. Se la visibilità è ridotta a causa del maltempo, gli animali da reddito devono essere raggruppati su una superficie più circoscritta, come di notte.

Lettera d: di notte gli animali da reddito devono essere raggruppati su un pascolo di massimo 5 ha, a seconda della situazione che si presenta.

La tenuta al pascolo degli animali da reddito deve avvenire sotto sorveglianza permanente con cani da conduzione oppure con recinzioni (p. es. pascoli permanenti o a rotazione recintati). Se impiegati in pascoli non recintati (pascoli a rotazione con protezione del bestiame) presso

aziende d'estivazione e con pascoli comunitari senza la presenza di un pastore, i cani da protezione del bestiame devono essere tenuti in modo conforme alla protezione degli animali. I cani devono essere controllati se possibile giornalmente, ma almeno ogni due giorni, da una persona di fiducia che deve verificarne lo stato di benessere (controllo sanitario ecc.).

Capoverso 6: i Cantoni provvedono affinché le zone d'impiego dei cani da protezione del bestiame riconosciuti siano segnalate mediante chiari pannelli di segnaletica. Tali pannelli devono essere apposti sulle vie di accesso ufficiali in modo tale che la mobilità lenta (pedoni, ciclisti, mountain-biker) sia informata con anticipo del probabile incontro imminente con cani da protezione del bestiame. I pannelli devono contenere anche indicazioni sui principali comportamenti da tenere in caso di incontro con i cani. All'occorrenza, i Cantoni possono utilizzare i pannelli realizzati a tal fine dall'UFAM, il quale riproduce le zone d'impiego dei cani da protezione del bestiame nel geoportale federale. Gli escursionisti possono così pianificare le loro attività in modo da evitare tali zone. Affinché la segnalazione delle zone d'impiego possa avvenire in tempo utile, i Cantoni sono tenuti a comunicare all'UFAM entro il 15 aprile i perimetri degli alpeggi in cui è previsto l'impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo il capoverso 4.

Art. 10e Controllo della protezione del bestiame e delle api

I Cantoni sono tenuti a controllare con misure idonee le aziende detentrici di animali che attuano misure di protezione del bestiame ragionevolmente esigibili sotto la propria responsabilità. Il controllo assicura l'attuazione efficace delle misure e, nel contempo, anche l'impiego oculato dei fondi di sostegno della pubblica amministrazione nel settore della protezione del bestiame. Può avvenire sia a campione sia in funzione delle esigenze qualora sussistano dubbi in merito all'attuazione effettiva delle misure. È obbligatorio qualora si verifichino danni agli animali da reddito causati da grandi predatori. Se in occasione di un controllo vengono rilevate carenze nell'attuazione o nella manutenzione a regola d'arte di misure per la protezione del bestiame o delle api, il Cantone istruisce il responsabile dell'azienda su come correggere nel minor tempo possibile le misure in questione.

Art. 10f Contributi di promozione dell'UFAM per la prevenzione dei danni causati da grandi predatori

Il presente articolo per la promozione di misure concrete per la prevenzione dei danni causati dai grandi predatori (protezione del bestiame e delle api) sostituisce l'attuale articolo 10^{ter}. Come in passato, il finanziamento dei lavori di pianificazione cantonali da parte dell'UFAM (cpv. 1 lett. a–c) avviene caso per caso dietro domanda di un Cantone.

Anche il finanziamento delle misure adottate dai Cantoni per la protezione del bestiame e delle api secondo la lettera d è ora erogato ai Cantoni e non più agli agricoltori interessati. L'UFAM, sulla base dell'incidenza nei rispettivi Cantoni, stabilisce la quota dei fondi disponibili loro spettante in virtù del capoverso 2 lettere a–d. I Cantoni, in linea con le loro priorità, utilizzano il contributo per misure concrete di protezione del bestiame e delle api presso gli agricoltori e gli apicoltori. È a loro discrezione coinvolgere organizzazioni di propria scelta per l'attuazione delle misure cantonali di protezione del bestiame.

Capoverso 1: l'UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi delle misure di pianificazione di cui alle lettere a–c e delle misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame e delle api di cui alla lettera d.

I Cantoni presentano le corrispondenti domande di sostegno finanziario secondo le lettere a–d all'UFAM, il quale verifica le domande, stabilisce l'entità dell'aiuto finanziario e assicura al Cantone il suo sostegno finanziario mediante una decisione.

La **lettera a** disciplina il possibile sostegno a una pianificazione per la prevenzione di incidenti e conflitti in aziende agricole o in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari in cui sono presenti cani da protezione del bestiame riconosciuti. Finora l'UFAM ha concesso tale soste-

gno a tutte le imprese nell'ambito del suo piano di sicurezza per la gestione dei cani da protezione del bestiame attraverso il Servizio per la prevenzione degli infortuni nell'agricoltura (SPIA). D'ora in poi, tali perizie di sicurezza possono essere commissionate dai Cantoni. Il sostegno dell'UFAM è possibile solo per le aziende che impiegano cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo l'articolo 10d e a condizione che i contenuti di questi lavori di pianificazione corrispondano alla qualità e alla concezione degli attuali lavori di pianificazione da parte dello SPIA o che l'esecuzione sia affidata allo SPIA stesso.

La **lettera b** regola la partecipazione dell'UFAM alla pianificazione cantonale per la separazione della rete di percorsi pedonali e sentieri nella zona d'impiego di cani da protezione del bestiame riconosciuti, nonché la partecipazione all'attuazione delle misure corrispondenti. La separazione è considerata una delle misure più efficaci per prevenire i conflitti tra escursionisti e cani da protezione del bestiame. Una partecipazione ai costi da parte dell'UFAM è vincolata alla dimostrazione di tale misura in una perizia secondo la lettera a.

La **lettera c** disciplina la possibile promozione della pianificazione territoriale per la prevenzione di conflitti con gli orsi. Sono determinanti in particolare il riconoscimento e la localizzazione precisi delle fonti di cibo «antropiche» come bidoni dell'immondizia, mucchi di compost ma anche apiari ecc., che potrebbero indurre gli orsi ad avvicinarsi a insediamenti o edifici. Oltre alla rilevazione di tali fonti di cibo, viene sostenuta finanziariamente anche la pianificazione per renderle inaccessibili. L'attuazione delle misure stesse non riceve invece alcun sostegno.

La **lettera d** prevede il sostegno finanziario delle misure ragionevolmente esigibili per la protezione del bestiame e delle api ai sensi dell'articolo 10d capoversi 2 e 3. I contributi confluiscono d'ora in poi direttamente dalla Confederazione ai Cantoni, i quali li corrispondono ad agricoltori e apicoltori. In tale contesto, per quanto riguarda le recinzioni per ovini e caprini sulla superficie utile agricola, l'UFAM sostiene finanziariamente il rinforzo elettrico, per esempio, delle reti a nodi o l'integrazione di fili sotto tensione nelle recinzioni a fili. Le normali recinzioni o reti per pascoli con un'altezza di 90 cm, come quelle impiegate sulla superficie agricola utile, per esempio, per la tenuta di animali da reddito, non beneficiano invece di alcun contributo. Possono essere richiesti contributi dell'UFAM anche per il rinforzo elettrico delle recinzioni per camelidi del nuovo mondo e suini al pascolo mediante ulteriori fili sotto tensione e per i recinti per cervidi o pollame da reddito mediante un filo di dissuasione elettrificato applicato esternamente e un filo elettrificato che impedisca di scavalcare la recinzione. Con l'aumento della popolazione di lupi, per ovini e caprini nella zona di estivazione si ricorre sempre più all'impiego di parchi notturni o pascoli notturni. In tali casi l'UFAM sostiene i costi materiali effettivi. Ai fini di una protezione più efficace, l'altezza di queste recinzioni dev'essere di almeno 105 cm. Ove siano necessarie recinzioni per la protezione degli apiari dagli orsi, l'UFAM sostiene i costi materiali effettivi per la realizzazione dell'intera recinzione.

Nel caso di cani da protezione del bestiame riconosciuti secondo l'articolo 10d capoverso 2, d'ora in avanti l'UFAM promuove solo la detenzione e l'impiego. I Cantoni possono anche richiedere all'UFAM contributi per le organizzazioni che li sostengono nella valutazione dell'idoneità di un'azienda alla detenzione di cani da protezione del bestiame o nella formazione e accompagnamento di tali cani e dei rispettivi detentori.

Le ulteriori misure efficaci dei Cantoni secondo l'articolo 10b capoverso 2 lettera d sono sostenute dall'UFAM solo se preventivamente concordate con esso. È necessario un accordo preventivo con l'UFAM anche per le misure d'emergenza in aziende d'estivazione e con pascoli comunitari secondo l'articolo 10b capoverso 3 lettera b, se per tali misure devono essere richiesti contributi all'UFAM. Nel caso di una discesa anticipata dall'alpeggio, il sostegno finanziario si configura sotto forma di contributi per il foraggio (vale a dire il foraggio che gli animali da reddito consumano presso l'azienda di base anziché nell'alpeggio stesso). I costi per la discesa anticipata dall'alpeggio non rientrano invece nel sostegno finanziario. Per contro, l'Uf-

ficio federale dell'agricoltura (UFAG) corrisponde integralmente i contributi d'estivazione, anche se i giorni d'estivazione previsti non sono stati completamente utilizzati a causa della discesa anticipata dall'alpeggio.

Secondo il **capoverso 2**, l'UFAM ripartisce il credito disponibile per le misure di protezione del bestiame tra i Cantoni sulla base dell'incidenza nel loro territorio. L'incidenza è stabilita in base a quattro parametri di riferimento (lett. a–d) che devono avere uguale ponderazione nel calcolo della disponibilità a pagare della Confederazione.

La **lettera a** indica come primo criterio la quota cantonale rispetto alla popolazione su scala nazionale di lupi, calcolata come numero di branchi e di coppie di lupi stanziali per Cantone.

La **lettera b** designa la quota cantonale in rapporto alla popolazione di ovini e caprini di età superiore a un anno presenti sulla superficie agricola utile di aziende di base agricole aventi diritto ai pagamenti diretti.

La **lettera c** designa la quota del Cantone in rapporto alla popolazione su scala nazionale di ovini e caprini in estivazione in alpeggi del Cantone e per i quali è stato corrisposto il contributo supplementare per l'attuazione di misure individuali di protezione del bestiame secondo l'articolo 47b OPD.

La **lettera d** designa la quota cantonale in rapporto al numero su scala nazionale di cani da protezione del bestiame riconosciuti (art. 10d).

Quanto più elevata è l'incidenza di questi parametri di riferimento per un Cantone, tanto maggiore è l'onere finanziario per la protezione del bestiame. Gli indicatori dell'anno precedente relativi alle lettere a–d sono utilizzati per il calcolo del contributo massimo possibile per l'anno successivo.

A inizio anno l'UFAM comunica ai Cantoni il contributo annuo massimo.

Art. 10g **Misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni causati da castori e lontre**

Capoverso 1: il presente capoverso definisce le misure ragionevolmente esigibili per prevenire i danni causati da castori o per evitare una minaccia ad essi imputabile.

Lettera a: se dallo sbarramento di un corso d'acqua potrebbe derivare un danno rilevante o una minaccia, la limitazione dell'attività di sbarramento mediante misure in corrispondenza della diga del castoro è considerata una misura di prevenzione ragionevolmente esigibile. Tale intervento può spaziare dall'abbassamento dell'altezza della corona della diga, al sifonamento, fino alla rimozione completa della diga. Poiché la diga del castoro rappresenta un elemento centrale dello spazio vitale di una specie selvatica protetta, occorre considerare che queste misure necessitano di un'autorizzazione cantonale (art. 18 cpv. 1^{ter} LPN i.c.d.con l'art. 14 cpv. 6 OPN).

Secondo la **lettera b**, è considerata ragionevolmente esigibile la protezione delle colture agricole mediante una recinzione elettrica installata a regola d'arte (p. es. nel caso di prodotti della terra) o una recinzione reticolare metallica (p. es. nel caso di frutteti). Tale recinzione dovrebbe essere chiusa, in modo che il castoro non possa eluderla.

Secondo la **lettera c**, si definisce come misura ragionevolmente esigibile l'installazione di guaine di rete metallica a maglia stretta ai piedi di singoli alberi (p. es. alberi da frutto a uso agricolo in prossimità di corsi d'acqua o alberi nei parchi). Dette guaine impediscono ai castori di rosicchiare e abbattere singoli alberi.

Secondo la **lettera d**, è considerata ragionevolmente esigibile la protezione di scarpate di sponda e argini che servono per la protezione contro le piene mediante misure tecniche di cui all'articolo 10h capoverso 1 lettere a, b, d e g. Ne è un esempio l'installazione di reticoli di protezione antiscavo. Queste misure complesse devono essere ordinate dal Cantone. Per via della loro complessità, spesso si devono mettere in conto tempi di attuazione molto lunghi. In

questo caso riveste particolare importanza una pianificazione previdente delle misure corrispondenti da parte del Cantone (art. 10h cpv. 3).

Secondo la **lettera e**, nel caso di sentieri a rischio di cedimento o già ceduti su brevi tratti si considera ragionevolmente esigibile l'installazione di piastre metalliche sopra la tana del castoro. A scopo preventivo, anche l'installazione di tane artificiali sotto sentieri paralleli al corso dei ruscelli può risultare utile a prevenire l'attività di scavo indesiderata del castoro.

La **lettera f** descrive come misura ragionevolmente esigibile lo sbarramento dei flussi in entrata e in uscita di corsi d'acqua artificiali. Si tratta per esempio di flussi in uscita di impianti per la depurazione delle acque o di sistemi di drenaggio agricoli, oppure di flussi in entrata di canalizzazioni industriali e simili.

Secondo la **lettera g**, i Cantoni possono dichiarare ragionevolmente esigibili anche altre misure efficaci.

Capoverso 2: per prevenire i danni causati dalle lontre a pesci e gamberi in impianti di piscicoltura e di soggiorno, si considera ragionevolmente esigibile l'adozione delle seguenti misure:

secondo la **lettera a**, è considerata ragionevolmente esigibile l'installazione di una recinzione di protezione elettrificata.

Secondo la **lettera b**, i Cantoni possono dichiarare ragionevolmente esigibili anche altre misure efficaci.

Art. 10h Contributi di promozione per la prevenzione dei danni causati da castori

Il Parlamento ha deciso che la pubblica amministrazione deve partecipare anche alle misure per la prevenzione dei danni causati da castori «agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate di sponda importanti per la protezione contro le piene» (art. 12 cpv. 5 lett. b LCP). Le misure finalizzate esclusivamente a proteggere dal castoro costruzioni e impianti privati, come anche le strade agricole, non vengono invece promosse. L'articolo 10h precisa i contributi di promozione a favore delle misure previste dalla legge.

Il **capoverso 1** menziona le misure per prevenire i danni causati da castori o per evitare una minaccia ad essi attribuibile, la cui adozione viene sostenuta dall'UFAM con un aiuto finanziario pari al massimo al 30 per cento.

Alla **lettera a** sono elencate le misure molto onerose da realizzare, e quindi costose, come palancole, pareti stagne o reticoli di protezione antiscavo. Tali misure impediscono ai castori di scavare gallerie sotto intere zone ripuali. Tuttavia, esse hanno senso solo nelle zone ripuali che servono alla protezione contro le piene o che costituiscono la fondazione di infrastrutture di trasporto di interesse pubblico. Idealmente, dette misure sono installate a scopo preventivo al momento della realizzazione delle costruzioni. Poiché l'installazione in un secondo momento è spesso complicata a livello di pianificazione e realizzazione, nel caso di una minaccia effettiva si devono poter adottare misure individuali contro i castori fino a quando le misure di protezione non saranno attuate (art. 9d).

Alla **lettera b** vengono descritte misure (sbarramenti di pietre e di ghiaia) che impediscono a livello locale l'attività di scavo e ingegneristica dei castori. In caso di riempimento delle tane dei castori, si deve prestare attenzione al rispetto della protezione degli animali. In particolare, al loro interno non deve essere presente alcun esemplare di questa specie.

Alla **lettera c** viene indicata una misura a livello locale, i reticoli per proteggere i canali di scolo e le tubazioni per l'evacuazione delle acque di scarico provenienti dalle zone abitate, che serve in particolare a far sì che il castoro non possa creare sbarramenti in un canale di scolo direttamente sotto una via di comunicazione. L'esperienza insegna che un simile sbarramento è spesso difficile da rimuovere. Con questa misura s'intende in particolare evitare che a monte del canale di scolo venga a crearsi un accumulo indesiderato, per esempio in caso di forti

precipitazioni, che potrebbe causare un pericoloso indebolimento degli argini e aumentarne l'instabilità.

Alla **lettera d** sono elencate come misura le tane di castoro artificiali. Una tana di castoro artificiale consiste in semplici tubi di calcestruzzo o strutture di legno che vengono posizionati nell'argine in modo che il castoro possa stare sopra il pelo d'acqua e quindi all'asciutto. Con la posa di una tana di castoro artificiale si evita che i castori si costruiscano le tane da soli in maniera incontrollata. Alla **lettera e** è indicata la regolazione del livello dell'acqua mediante l'installazione di tubi di drenaggio per il sifonamento dello specchio d'acqua. Questa misura consente di regolare il livello dell'acqua a un'altezza non problematica. Va considerato che secondo la legislazione sulla protezione della natura le misure in corrispondenza della diga del castoro sono da intendersi come intervento in uno spazio vitale degno di protezione e devono pertanto essere approvate dalle autorità cantonali. Eventualmente si dovranno adottare anche provvedimenti di sostituzione (art. 18 cpv. 1^{ter} LPN i.c.d. con l'art. 14 cpv. 6 OPN).

Alla **lettera f** è indicata come misura l'installazione di piastre metalliche. Questa misura risulta in genere opportuna in presenza di cedimenti dei sentieri causati dall'attività di scavo del castoro. Si tratta dunque di una misura reattiva, volta a evitare che il sentiero ceda nuovamente nello stesso punto.

La **lettera g** consente la promozione di altre misure qualora quelle fin qui menzionate non siano sufficienti o adeguate.

Capoverso 2: scavando gallerie sotto zone ripuali critiche, il castoro può rappresentare un serio pericolo per la sicurezza pubblica, per esempio nel caso di scavi sotto le fondazioni di infrastrutture stradali di interesse pubblico o di strutture di protezione contro le piene. Data la rilevanza per la sicurezza, i Cantoni, nell'ottica di una pianificazione previdente, devono designare le zone ripuali critiche e pianificare correttamente le misure necessarie secondo il capoverso 1. L'UFAM si assume al massimo il 50 per cento dei costi di tale pianificazione.

Capoverso 3: per prevenire i danni causati dai castori agli impianti infrastrutturali e il relativo pericolo potenziale per le persone, si sta affermando una pianificazione globale a livello cantonale che mette in evidenza i punti problematici e definisce le misure necessarie. Le misure nell'ambito di tale pianificazione globale sono sostenute dalla Confederazione con un aiuto finanziario nell'ordine del 50 per cento al massimo.

Art. 10i Sistema d'informazione e documentazione sui grandi predatori

I danni causati dai grandi predatori sono risarciti dai poteri pubblici. Inoltre, sono rilevanti per i singoli abbattimenti o per la regolazione dei grandi predatori, in particolare del lupo. Per ogni predazione di animali da reddito dev'essere dimostrabile che sono soddisfatti i requisiti per il risarcimento o l'abbattimento (causa del danno, misure di prevenzione ragionevolmente esigibili, luogo del danno). Nell'esecuzione sono coinvolti sia i Cantoni che la Confederazione. In concreto, i danni devono essere documentati e valutati sul campo, al fine di poter decidere in merito a un eventuale abbattimento e risarcimento. Tale attività deve essere agevolata a livello amministrativo per tutte le parti coinvolte mediante il sistema d'informazione e documentazione sui grandi predatori (GRIDS).

Il **capoverso 1** definisce la finalità di GRIDS e stabilisce che questo è gestito dall'UFAM insieme ai Cantoni e che essi sostengono collettivamente le spese per lo sviluppo e l'esercizio. Il sistema serve tra l'altro a risarcire le predazioni di animali da reddito, adottare misure di regolazione e ordinare singoli abbattimenti, nonché per elaborare statistiche sui danni.

Il **capoverso 2** definisce quali dati sono registrati dai Cantoni nel sistema.

Lettera a: devono essere registrati il luogo, la tipologia e la causa del danno, nonché le misure di protezione del bestiame o delle api attuate al momento del danno.

Lettera b: occorre inoltre indicare l'ammontare dei danni agli animali da reddito e agli apiari, nonché il risarcimento erogato dal Cantone. Il risarcimento delle predazioni di animali da reddito deve avvenire secondo uno schema trasparente. Per il risarcimento delle predazioni di ovini e caprini viene utilizzato un calcolatore dei danni sviluppato dall'UFAM in collaborazione con i Cantoni e il settore del bestiame piccolo (Federazione allevamento caprino, Federazione allevamento ovino ecc.). Poiché ovini e caprini rappresentano ben oltre il 95 per cento degli animali da reddito uccisi dai grandi predatori, questo metodo di calcolo uniforme assicura un allineamento tra i Cantoni e al loro interno, così come una sostanziale semplificazione amministrativa. Le tabelle dei prezzi prese come riferimento vengono discusse di anno in anno con i Cantoni e con le federazioni interessate e, ove necessario, adeguate. Nel caso di animali da reddito di altre categorie (p. es. animali della specie bovina o equina), il valore di risarcimento della predazione è calcolato mediante una stima del danno a livello cantonale. Le predazioni di queste specie sono più rare e i valori effettivi degli animali variano troppo da una regione all'altra per poter applicare un calcolatore dei danni.

Lettera c: nel sistema sono registrati anche i singoli abbattimenti effettuati e gli abbattimenti nell'ambito della regolazione.

Il **capoverso 3** disciplina le autorizzazioni d'accesso delle autorità d'esecuzione ai dati registrati in GRIDS.

Il **capoverso 4** elenca le banche dati federali alle quali è possibile attingere dati per il sistema d'informazione e documentazione. I dati georeferenziati dell'UFAG secondo l'articolo 165e della legge sull'agricoltura sono a disposizione dell'UFAM all'indirizzo www.geodienste.ch.

Sezione 4: Ricerca, documentazione e consulenza

Il titolo della sezione 4 OCP è integrato con i concetti di documentazione e consulenza. Il motivo risiede nella modifica della LCP (art. 14 LCP) e nella conseguente nuova versione dell'articolo 12 OCP. Si pone così maggiormente l'accento sull'informazione della popolazione e sulla consulenza ai Cantoni, in particolare per la gestione dei grandi predatori.

Art. 12 Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica

L'articolo 12 viene modificato a seguito dell'integrazione dell'articolo 14 capoverso 4 LCP con gli ambiti tematici «ricerca e consulenza per la gestione della fauna selvatica». Questo articolo serve a sostenere le autorità competenti di Confederazione e Cantoni nella gestione della fauna selvatica con la messa a disposizione di conoscenze specialistiche e competenze mirate. S'intende così tenere meglio conto, soprattutto, del crescente fabbisogno di sostegno da parte dei Cantoni nell'esecuzione della LCP nell'ambito della gestione delle specie che causano conflitti. Secondo l'attuale disposizione di ordinanza, i compiti di documentazione nel settore della ricerca sulla selvaggina erano delegati all'associazione Wildtier Schweiz, mentre altre istituzioni fornivano servizi importanti nel settore della selvaggina per Confederazione e Cantoni. D'ora in poi è l'UFAM a coordinare i diversi fornitori di servizi della rete e i relativi servizi per le autorità (cpv. 2). I compiti principali dell'UFAM e di tali istituzioni sono elencati nel capoverso 3.

Il **capoverso 1** delega all'UFAM la gestione del Centro svizzero di ricerca, documentazione e consulenza per la gestione della fauna selvatica. Si tratta sostanzialmente del coordinamento di una rete di istituzioni riconosciute, attive a livello nazionale, nel settore della sorveglianza, dell'utilizzo, della protezione, della promozione, della consulenza e della ricerca su mammiferi e uccelli indigeni e migratori che rivestono importanza per la gestione della fauna selvatica della Svizzera. Con il ritorno dei grandi predatori e la diffusione e l'aumento degli effettivi di altre specie di selvaggina o delle specie di uccelli piscivori, nonché con la maggiore frequenza di epizootie, negli ultimi anni si è avuta la prova che per il lavoro di esecuzione dei Cantoni non è sufficiente mettere a disposizione solo i risultati della ricerca biologica sulla fauna selvatica. Soprattutto nella gestione della selvaggina responsabile di conflitti, i Cantoni dipendono

dal monitoraggio degli effettivi a livello intercantonale, dalla predisposizione di basi a livello regionale e da una consulenza specialistica basata sui fatti, appropriata e tempestiva.

Gli ambiti tematici previsti sono riportati nel **capoverso 2**. I compiti del Centro sono focalizzati soprattutto sul sostegno e sulla consulenza ai Cantoni nella gestione delle specie di fauna selvatica che rappresentano una sfida particolare. A tal fine, il Centro può stipulare mandati di prestazioni o concedere aiuti finanziari, coordinando le attività e riunendo le istituzioni in rete. Poiché già oggi esistono contratti con diverse istituzioni, non si generano nuovi costi a tale riguardo. Alla **lettera a** è descritto in quali settori avviene principalmente la gestione della fauna selvatica. Si tratta sostanzialmente di specie di selvaggina che causano conflitti o diffondono epizootie, che necessitano di una gestione intercantonale (p. es. cormorani, cinghiali o cervi), che vivono in zone protette secondo l'articolo 11 capoversi 1 e 2 LCP (bandite federali di caccia e riserve per uccelli acquatici e di passo) o che sono minacciate a livello regionale o di cui è difficile rilevare la popolazione (p. es. pernice bianca). La **lettera b** integra la sfera di competenze con il sostegno e la consulenza alle autorità competenti di Confederazione e Cantoni nell'elaborazione di misure di conservazione delle specie e dei biotopi nelle zone federali protette secondo l'articolo 11 LCP e nei corridoi faunistici secondo l'articolo 11a LCP.

Capoverso 3: i compiti del Centro e delle istituzioni secondo il capoverso 2 comprendono in particolare, secondo la **lettera a**, la tenuta di banche dati e di rilevazioni statistiche secondo la legislazione sulla caccia. Queste comprendono la statistica federale della caccia secondo l'articolo 16 OCP, la statistica delle zone federali protette secondo l'articolo 11 capoversi 1–3 LCP, la rilevazione delle colonie di stambecchi secondo l'articolo 4a OCP, la banca dati della marcatura secondo l'articolo 13 OCP e la banca dati sulle predazioni di animali da reddito da parte di grandi predatori come presupposto per il loro risarcimento secondo l'articolo 10 OCP. La **lettera b** tratta il monitoraggio degli effettivi di specie protette selezionate. Tra queste si annoverano per esempio i grandi predatori o il castore. Tale monitoraggio serve a prevedere, nel caso di un aumento degli effettivi, misure di gestione basate sui fatti, appropriate e tempestive come la prevenzione, l'abbattimento di singoli esemplari o la regolazione oppure, nel caso di un calo degli effettivi, misure di protezione e di promozione alla luce della situazione complessiva. La **lettera c** conferisce mandati di coordinamento per progetti relativi alla cattura, alla marcatura e al campionamento di selvaggina. Alla **lettera d** è conferito il mandato relativo alla documentazione e predisposizione delle informazioni ottenute dalla ricerca sulla selvaggina per la gestione della selvaggina, così come la trasmissione di tali conoscenze in particolare alle autorità. La **lettera e** integra infine i compiti con la consulenza ai Cantoni per la gestione della selvaggina e la promozione delle specie e dei biotopi secondo il capoverso 2.

Allegato 3

La cartina mostra la suddivisione nelle cinque regioni di presenza del lupo. La tabella definisce i Cantoni facenti parte delle regioni e il numero minimo di branchi di lupi per regione. Le superfici delle regioni sono calcolate al netto dei laghi e delle aree di insediamento. La popolazione minima di branchi per regione, definita nella tabella, serve a garantire la distribuzione delle popolazioni di lupi sul territorio nazionale. La popolazione minima è pari a tre branchi per le regioni più grandi (oltre 10 000 km²) e a due branchi per le regioni più piccole (meno di 10 000 km²). Ne risulta la seguente distribuzione per le cinque regioni della Svizzera: nelle due regioni «Alpi svizzere occidentali» e «Svizzera sudorientale» la popolazione minima è pari a tre branchi, nelle tre regioni «Giura», «Svizzera nordorientale» e «Svizzera centrale» a due branchi. Nel complesso, si ottiene un numero di 12 branchi per l'intero territorio nazionale.

Tale numero è strettamente correlato all'obiettivo del progetto, vale a dire raggiungere un equilibrio tra la protezione delle specie e l'economia alpestre. Con l'introduzione della regolazione preventiva, il Parlamento intendeva venire incontro agli interessi dell'economia alpestre e dell'allevamento di bestiame. Lo scopo consisteva nel tenere sotto controllo l'evoluzione delle popolazioni di lupi e nel ridurre il numero di predazioni. Al momento della presentazione della Iv. Pa. 21.502, in Svizzera erano presenti 14 branchi e circa 150 lupi. Su tale base, il Parlamento ha creato le basi legali per una regolazione proattiva dei branchi di lupi. Con la popolazione minima di 12 branchi, il Consiglio federale tiene conto della protezione della specie. Il

lupo rimane una specie protetta, e pertanto i Cantoni possono eliminare interi branchi solo in casi motivati e a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. Con il modo di procedere scelto, si raggiunge quindi un equilibrio tra gli interessi contrapposti. È inoltre importante sottolineare che i 12 branchi non rappresentano un obiettivo. Il Consiglio federale parte dal principio che la regolazione preventiva riesca a intimorire i lupi. Si prevede quindi che il numero reale di branchi di lupi arrivi a superare l'effettivo minimo di 12 branchi.

Allegato 4

Questo nuovo allegato dell'OCP si basa sull'articolo 8b capoverso 2 e comprende un elenco di tutti gli oggetti dell'inventario federale dei corridoi faunistici d'importanza sovraregionale.

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le munizioni a palla singola contenenti piombo a partire da un calibro di 6 mm sono ammesse fino al 31 dicembre 2029. Questo termine transitorio concede ai Cantoni il tempo necessario per gli adeguamenti richiesti ai rispettivi atti cantonali.

5 Modifica di altri atti normativi

Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali

Art. 5 cpv. 1 lett. f^{bis} e i

L'articolo 5 dell'ordinanza sulle bandite federali (OBAF) disciplina le disposizioni sulla protezione delle specie.

Capoverso 1: secondo la **lettera f^{bis}**, nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori è generalmente vietato l'utilizzo di aeromobili civili senza occupanti. È questo il caso anche dei droni, oggi utilizzati per diversi scopi professionali. Viene ora inserita una riserva per l'impiego da parte della polizia o delle forze di intervento. È inoltre introdotta la possibilità di concedere deroghe da parte dei Cantoni. Tali deroghe possono essere utili, per esempio, per la sorveglianza ufficiale delle zone protette. Con questa disposizione, la prassi invalsa nei Cantoni di concedere deroghe viene recepita nel diritto federale. È comunque chiaro che si tratta di deroghe che devono essere verificate caso per caso. I motivi alla base di simili deroghe sono elencati nei numeri 1–5.

Alla **lettera i** sono introdotte modifiche terminologiche, in quanto il corpo delle guardie delle fortificazioni non esiste più e il corpo delle guardie di frontiera è stato rinominato in Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.

Art. 7 cpv. 4

In linea con l'articolo 4e OCP, la formulazione dell'articolo 7 capoverso 4 viene modificata in modo che swisstopo provveda alla mappatura, anziché alla designazione, dei percorsi per attività sulla neve. La modifica del termine crea chiarezza a livello giuridico, in quanto «designare» può essere inteso anche nel senso di «stabilire». L'Ufficio federale di topografia ha però solo il compito di tracciare, o appunto mappare, nelle carte nazionali le bandite federali e i percorsi utilizzabili per attività sulla neve.

Art. 11 cpv. 5

L'articolo 11 capoverso 5 viene abrogato in quanto non soddisfa più le esigenze attuali. I compiti di polizia di caccia non possono essere affidati alle guardie di confine, le quali non ricevono alcuna formazione in tal senso.

Sezione 6: Indennità e aiuti finanziari

Nel titolo della sezione, il concetto di indennità è integrato con il concetto di aiuti finanziari. Dopo che la Confederazione ha finora indennizzato ai Cantoni soprattutto il lavoro dei guardacaccia, la manutenzione dell'infrastruttura e i danni causati dalla selvaggina nelle bandite di caccia, con il nuovo articolo 15a (Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e dei biotopi) in futuro sarà attribuita grande importanza allo strumento di finanziamento degli aiuti finanziari (art. 11 cpv. 6 LCP).

Art. 14, rubrica

In seguito all'integrazione dell'articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di conservazione delle specie e dei biotopi a carico dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14 e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per la sorveglianza delle bandite di caccia.

Art. 15, rubrica

In seguito all'integrazione dell'articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di conservazione delle specie e dei biotopi a carico dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli

articoli 14 e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per i danni arrecati dalla selvaggina nelle bandite di caccia.

Art. 15a Aiuti finanziari per misure di conservazione delle specie e dei biotopi

Questo articolo precisa l'articolo 11 capoverso 6 LCP. Le misure di conservazione delle specie e dei biotopi nelle zone protette secondo l'appendice 1 OBAF e nelle zone secondo l'articolo 11 capoverso 4 LCP dipendono dalle biocenosi e dai tipi di biotopi presenti e sono pertanto molto eterogenee nelle diverse bandite di caccia. Per ogni zona protetta è dunque necessaria una panoramica dei valori naturalistici presenti e delle possibilità di promozione. Inoltre, anche i costi delle possibili misure di promozione sono eterogenei, il che impedisce una forfettizzazione dei contributi e rende ragionevole solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi. Un elenco delle possibili misure e la determinazione dei costi riconosciuti saranno resi noti dall'UFAM nel Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale.

Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve d'importanza internazionale e nazionale d'uccelli acquatici e migratori

Art. 5 cpv. 1 lett. f^{bis}

L'articolo 5 dell'ordinanza sulle riserve federali d'uccelli acquatici e migratori disciplina le disposizioni sulla protezione delle specie e viene integrato come segue:

Capoverso 1: secondo la **lettera f^{bis}**, nelle riserve d'importanza nazionale e internazionale d'uccelli acquatici e migratori è generalmente vietato l'utilizzo di aeromobili civili senza occupanti. È questo il caso anche dei droni, oggi utilizzati per diversi scopi professionali. Viene ora inserita una riserva per l'impiego da parte della polizia o delle forze di intervento. D'ora in poi, i Cantoni dispongono così della possibilità di concedere deroghe. Tali deroghe possono essere utili, per esempio, per la sorveglianza ufficiale delle zone protette. Con questa disposizione, la prassi invalsa nei Cantoni di concedere deroghe viene recepita nel diritto federale. Le deroghe corrispondenti devono essere verificate caso per caso. I motivi alla base di simili deroghe sono elencati nei numeri 1–5.

Sezione 5: Indennità e aiuti finanziari

Il titolo della sezione è integrato con il concetto di aiuti finanziari. Dopo che la Confederazione ha finora indennizzato ai Cantoni soprattutto il lavoro dei guardacaccia, la manutenzione dell'infrastruttura e i danni causati dalla selvaggina nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori, con il nuovo articolo 15a (Aiuti finanziari per misure per la promozione delle specie e dei biotopi) in futuro sarà attribuita grande importanza allo strumento di finanziamento degli aiuti finanziari (art. 11 cpv. 6 LCP).

Art. 14, rubrica

In seguito all'integrazione dell'articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di conservazione delle specie e dei biotopi a carico dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14 e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per la sorveglianza delle riserve d'uccelli acquatici e migratori.

Art. 15, rubrica

In seguito all'integrazione dell'articolo 11 capoverso 6 LCP con la fattispecie dei nuovi aiuti finanziari della Confederazione per i costi delle misure di conservazione delle specie e dei biotopi a carico dei Cantoni, occorre modificare sia il titolo della sezione 6 sia le rubriche degli articoli 14 e 15. In questo articolo sono disciplinate le indennità per i danni arrecati dalla selvaggina nelle riserve d'uccelli acquatici e migratori.

Art. 15a Aiuti finanziari per misure di conservazione delle specie e dei biotopi

Questo articolo precisa l'articolo 11 capoverso 6 LCP. Le misure di conservazione delle specie e dei biotopi nelle zone protette secondo l'appendice 1 OBAF e nelle zone secondo l'articolo 11 capoverso 4 LCP dipendono dalle biocenosi e dai tipi di biotopi presenti e sono pertanto molto eterogenee nelle diverse riserve d'uccelli. Per ogni zona protetta è dunque necessaria una panoramica dei valori naturalistici presenti e delle possibilità di promozione. Inoltre, anche i costi delle possibili misure di promozione sono eterogenei, il che impedisce una forfettizzazione dei contributi e rende opportuna solo una partecipazione proporzionale della Confederazione ai costi effettivi. Un elenco delle possibili misure e la determinazione dei costi riconosciuti saranno resi noti dall'UFAM nel Manuale Accordi programmatici nel settore ambientale.

Ordinanza del 3 novembre 2021 concernente Identitas AG e la banca dati sul traffico di animali

Art. 40 cpv. 3 lett. j

L'articolo 40 relativo alle interfacce con altri sistemi viene integrato al capoverso 3 con la lettera j, in modo da garantire l'acquisizione dei dati per il sistema d'informazione e di documentazione sui grandi predatori (GRIDS).

6 Ripercussioni

6.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto riguarda la ripartizione dei compiti da parte della Confederazione e dei Cantoni nella misura in cui i Cantoni dispongono di un maggiore margine di manovra e assumono la responsabilità nella protezione del bestiame. La Confederazione, da parte sua, assume la responsabilità finanziaria supplementare per i nuovi aiuti finanziari e le indennità. La revisione della LCP e dell'OCP dà luogo, a medio termine, a un maggior fabbisogno finanziario da parte della Confederazione nell'ordine di 10 milioni di franchi:

- (1) gestione del lupo (art. 7a LCP, art. 4d OCP): al massimo 2 milioni di franchi all'anno;
- (2) corridoi faunistici (art. 11a LCP, art. 8e OCP): 4 milioni di franchi all'anno;
- (3) promozione delle specie e dei biotopi nelle zone protette (art. 11 cpv. 6 LCP, art. 15a OBAF e ORUAM): 2 milioni di franchi all'anno.
- (4) indennità nel settore della prevenzione e del risarcimento dei danni causati dal castoro: 2 milioni di franchi all'anno.

Il Consiglio federale prevede una procedura in due tappe per finanziare l'attuazione della modifica della LCP. Innanzitutto, il credito d'impegno per gli accordi programmatici nel settore ambientale per il periodo 2025–2028 sarà aumentato di 5 milioni di franchi all'anno. In seguito, si prevede di aumentare lo stesso credito d'impegno per il periodo 2029–2033 di altri 3 milioni di franchi all'anno.

Le risorse necessarie sono già prese in considerazione nell'ambito del messaggio relativo agli accordi programmatici nel settore ambientale 2025–2028 e si compongono come segue:

- (1) gestione del lupo (art. 7a LCP, art. 4d OCP): 1 milione di franchi all'anno;
- (2) corridoi faunistici (art. 11a LCP, art. 8e OCP): 2 milioni di franchi all'anno;
- (3) promozione delle specie e dei biotopi nelle zone protette (art. 11 cpv. 6 LCP, art. 15a OBAF e ORUAM): 2 milioni di franchi all'anno.

Inoltre, come già indicato in precedenza, per le indennità nel settore della prevenzione e del risarcimento dei danni causati dal castoro il credito per la selvaggina e la caccia sarà aumentato di 1 milione di franchi all'anno a partire dal 2025. Un ulteriore aumento di 1 milione di franchi all'anno è previsto dal 2029.

Il progetto non ha ripercussioni sull'effettivo di personale della Confederazione. Gli oneri legati alla modifica della gestione del lupo, al risarcimento dei danni alle infrastrutture causati da castori, alla delimitazione e all'indennizzo dei corridoi faunistici e al coordinamento del Centro di consulenza per la gestione della fauna selvatica possono essere gestiti dal personale esistente.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni

Il progetto ha ripercussioni finanziarie per i Cantoni, che in futuro dovranno farsi carico al 50 per cento (invece che al 20 %, come finora) della prevenzione dei danni provocati dai grandi predatori. Considerati gli sforzi di risparmio che la Confederazione deve intraprendere, il Consiglio federale ritiene giustificata la riduzione del tasso di sovvenzione. Al risarcimento dei danni causati dai castori agli impianti infrastrutturali i Cantoni dovranno partecipare nella misura del 50 per cento, con un onere stimato di circa 1–2 milioni di franchi all'anno per tutta la Svizzera. Per contro, la Confederazione partecipa ora ai costi delle misure volte a prevenire i danni causati dal castoro, come anche ai costi delle misure di conservazione delle specie e dei biotopi nelle bandite di caccia e nelle riserve d'uccelli, che finora erano interamente a carico dei Cantoni.

Il progetto ha ripercussioni per i Cantoni a livello di effettivo di personale. L'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente atto implica un onere supplementare per le autorità cantonali preposte alla caccia. In particolare, la gestione del lupo come specie protetta comporta

un elevato impegno finanziario e in termini di effettivo di personale per i Cantoni di montagna, mentre la gestione del castoro come specie protetta determina un sostanziale maggior impegno finanziario e in termini di effettivo di personale per i Cantoni di pianura. L'impegno a carico dei Cantoni di montagna per la gestione dello stambecco come specie protetta non dovrebbe invece discostarsi molto da quello attuale. Gli aiuti finanziari globali della Confederazione ai Cantoni per la gestione del lupo (art. 4d OCP) offrono un importante sostegno a tale lavoro. Il risarcimento parziale dei danni alle infrastrutture causati dal castoro comporta inoltre uno sgravio per i Cantoni di pianura.

Alcune novità rendono necessarie modifiche corrispondenti nel diritto cantonale. È questo il caso in particolare degli articoli 1a, 1b, 2, 3^{ter}, 4a, 8c-e, 10c e 10d.

6.3 Ripercussioni per i Comuni

Il progetto non ha ripercussioni finanziarie o sull'effettivo di personale per i Comuni.

6.4 Ripercussioni per l'economia, la società, l'ambiente e le zone rurali, comprese le regioni di montagna

Il presente atto normativo ha l'obiettivo di sgravare soprattutto l'agricoltura di montagna, regolando in maniera efficace la popolazione di lupi. In tal modo, e unitamente alle misure di protezione del bestiame, si potranno ridurre i danni agli animali da reddito. I lupi, se schivi e tendenti a evitare l'uomo, contribuiscono a un consenso più ampio nei confronti di questa specie animale altamente dibattuta a livello sociale. Anche con la presente attuazione della regolazione preventiva è possibile garantire il mantenimento della popolazione di lupi in Svizzera. Una regolazione è ammessa solo in casi motivati. La revisione dell'ordinanza assicura inoltre un numero minimo di branchi di lupi.

Il presente atto normativo viene però anche incontro ai Cantoni di pianura, consentendo una gestione mirata del castoro e dei danni da esso arrecati. In tal modo il progetto contribuisce a permettere la coesistenza a lungo termine con queste specie protette di selvaggina. Il progetto non ha ripercussioni sostanziali per i centri urbani e sugli agglomerati, né ha ripercussioni rilevanti per l'economia.